SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2007, n. **124.**

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art. 2.

(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l'AISE e l'AISI.

Art. 3.

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

Art. 4.

(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)*, analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui al-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i)*, secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

Art. 5.

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 6.

(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 7.

(Agenzia informazioni e sicurezza interna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 8.

(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI)

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela ammini-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

strativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.

(Ufficio centrale degli archivi)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;

b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 11.

(Formazione e addestramento)

1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.

4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.

Art. 12.

(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.

Art. 13.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».

4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Art. 14.

*(Introduzione dell'articolo 118-*bis *del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 118-*bis*. – *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri)*. – *1.* Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».

Art. 15.

*(Introduzione dell'articolo 256-*bis *del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 256-*bis*. – *(Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

Art. 16.

*(Introduzione dell'articolo 256-*ter *del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 256-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 256-*ter*. – *(Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). – 1.* Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

CAPO III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 17.

(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-*bis*, secondo comma, e 416-*bis*, primo comma, del codice penale.

5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l'Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.

6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria senza ritardo.

7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *i)*.

Art. 19.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)

1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

Art. 20.

(Sanzioni penali)

1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 21.

(Contingente speciale del personale)

1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a citta-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera *e)*, non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;

h) i criteri per la progressione di carriera;

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera *a)*;

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;

n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera *a)* ad altra amministrazione.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera *a)*.

6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera *m)* del comma 2.

8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.

12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 22.

(Ricorsi giurisdizionali)

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 23.

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.

7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

Art. 24.

(Identità di copertura)

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

Art. 25.

(Attività simulate)

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 26.

(Trattamento delle notizie personali)

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *i)*, e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.

Art. 27.

(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

Art. 28.

*(Introduzione dell'articolo 270-*bis *del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 270-*bis*. – *(Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)*. – *1.* L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

Art. 29.

(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera *a)* sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere *c)* e *d)*, singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*.

4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 30.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

Art. 31.

(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità dele-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*.

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 32.

(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.

Art. 33.

(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'isti-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tuzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza relativa allo stesso semestre.

8. Nell'informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI e i relativi stati di utilizzo.

9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell'anno precedente.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.

12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.

Art. 34.

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

Art. 35.

(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.

Art. 36.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.

6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 37.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

Art. 38.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

CAPO V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 39.

(Segreto di Stato)

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale.

Art. 40.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. – *(Segreto di Stato)*. – *1.* I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Art. 41.

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a cia-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

scuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Art. 42.

(Classifiche di segretezza)

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 44.

(Abrogazioni)

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.

2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.

4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione «SISMI» si intende riferita all'AISE, l'espressione «SISDE» si intende riferita all'AISI, l'espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l'espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.

Art. 45.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 445):

Presentato dall'on. ASCIERTO il 4 maggio 2007.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno 2006, con pareri delle commissioni II, III, IV e V.

Esaminato dalla I commissione il 28 novembre; 5, 6, 12, 19 dicembre 2006; 9, 23, 24, 25, 29 gennaio 2007 e 1° febbraio 2007.

Esaminato in aula il 5, 8, 13 e 14 febbraio 2007 e approvato in testo unificato con gli atti: ZANOTTI ed altri (982); NACCARATO (1401); MATTARELLA ed altri (1566); ASCIERTO (1822); GALANTE ed altri (1974); DEIANA (1976); FIANO (1991); GASPARRI ed altri (1996); MASCIA (2016); BOATO (2038); BOATO (2039); BOATO (2040); SCAJOLA ed altri (2070); D'ALIA (2087); MARONI ed altri (2105); COSSIGA (2124), COSSIGA (2125) il 15 febbraio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1335):

Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2007, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla commissione il 27, 28 marzo 2007; 17, 18 aprile 2007; 8, 15, 30 maggio 2007; 12, 13, 14, 19, 27 giugno 2007; 10, 11 e 17 luglio 2007.

Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2007 (atto n. 1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190, 1203/A - relatori sen. PASTORE e SINFISI).

Esaminato in aula il 17 e 24 luglio 2007 e approvato con modificazioni, il 25 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 445 - 982 - 1401 - 1566 - 1822 - 1974 - 1976 - 1991 - 1996 - 2016 - 2038 - 2039 - 2040 - 2070 - 2087 - 2105 - 2124 - 2125-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 luglio 2007 con pareri delle commissioni II, III, IV, V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 30 luglio 2007.

Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 luglio 2007.

Esaminato dalla I commissione in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1335-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 luglio 2007.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede legislativa, e approvato il 1° agosto 2007.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:

«Art. 329 *(Acquiescenza totale o parziale)*. — Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 *(Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza)*. — 1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.

4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

8. *(Abrogato)*.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale, vedasi nella nota all'art. 4.

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale *o del crimine organizzato di stampo mafioso.*

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale, vedasi nella nota all'art. 4.

Note all'art. 17

— Si riporta il testo degli articoli 51, 255, 270-*bis*, secondo comma, 289, 294 e 416-*bis* del codice penale:

«Art. 51 *(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)*. — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.».

«Art. 255 *(Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)*. — Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.».

«Art. 270-*bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)*. — *(Omissis)*.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.».

«Art. 289 *(Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali)*. — È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.».

«Art. 294 *(Attentati contro i diritti politici del cittadino)*. — Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

«Art. 416-*bis (Associazione di tipo mafioso)*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

— La legge 20 febbraio 1958, n. 75, reca: «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».

Nota all'art. 19:

— Gli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale fanno parte del Titolo VI del citato codice concernete l'arresto in flagranza e il fermo.

Note all'art. 21:

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 marzo 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*. — 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della Pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.».

Nota all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali):

«Art. 23-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 146-*bis*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):

«Art. 146-*bis* *(Partecipazione al dibattimento a distanza)*. — 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, nonché nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie.

1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.».

— Si riporta il testo dell'art. 128 del codice di procedura civile:

«Art. 128 *(Udienza pubblica)*. — L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.».

— Si riporta il testo degli articoli 329, comma 3, 472 e 473 del codice di procedura penale:

«Art. 329 *(Obbligo del segreto)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».

«Art. 472 *(Casi in cui si procede a porte chiuse)*. — 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-*bis*. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.».

«Art. 473 *(Ordine di procedere a porte chiuse)*. — 1. Nei casi previsti dall'art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'art. 472, comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.».

Nota all'art. 29:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vedasi nelle note all'art. 9.

Nota all'art. 31:

— Per il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale, vedasi nelle note all'art. 4.

Note all'art. 33:

— Per il testo vigente dell'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, vedasi nella nota all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 270-*bis* del codice di procedura penale, vedasi l'art. 28 della presente legge.

Nota all'art. 36:

— Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

Nota all'art. 37:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato):

«Art. 11. — Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'art. 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.».

Note all'art. 39:

— Per il testo dell'art. 416-*bis*, primo comma, del codice penale, vedasi nelle note all'art. 17.

— Si riporta il testo degli articoli 285, 416-*ter* e 422, del codice penale:

«Art. 285 *(Devastazione, saccheggio e strage)*. — Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con pena all'ergastolo.».

«Art. 416-*ter (Scambio elettorale politico-mafioso)*. — La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.».

«Art. 422 *(Strage)*. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.».

Note all'art. 40:

— Si riporta il testo dell'art. 204 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 204 *(Esclusione del segreto)*. — 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale *nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale*. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.».

— Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:

«Art. 66 *(Procedimento di esclusione del segreto)*. — 1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'art. 204, comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'art. 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

3. (Abrogato).

Nota all'art. 43:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Con-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

siglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 44:

— Per l'argomento della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedasi nella nota all'art. 37.

Nota all'art. 45:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 24 ottobre 1977, n. 801:

«Art. 2. — Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.».

— Per il testo dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedasi nella nota all'art. 37.

07G0139

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

Approvazione del «Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI): integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato 2 (aree a rischio idrogeologico molto elevato)», e della correzione di errori materiali rispetto alla deliberazione del C. I. dell'Autorità di bacino del Po n. 4/2004, adottati (ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183) dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 18/2006, nella seduta del 5 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989 recante costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, recante Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po;

Considerato che:

a) con la deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po» contenente l'elaborato 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventano dei centri abitati montani esposti a pericolo) - allegato 4.1 perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato;

b) con la deliberazione n. 4 del 3 marzo 2004, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di Piano stralcio integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al titolo IV dell'elaborato n. 7 (Norme di attuazione), integrando la cartografia di piano con aree precedentemente incluse negli strumenti di pianificazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 ed introducendo modifiche al titolo VI delle norme di attuazione del PAI;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) le regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno provveduto a convocare le conferenze programmatiche, che hanno espresso il loro parere favorevole ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989 e dell'art. 1-*bis* della citata legge n. 365 del 2000 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 279 del 2000, ed in particolare la Conferenza programmatica convocata dalla regione Lombardia (vedi DGR Lombardia n. VII del 23 dicembre 2004) si è espressa sulle integrazioni cartografiche apportando modifiche alle tavole 131-LO-SO (comune di Dubino), 126-LO-SO (comune di Caiolo), 125-LO-SO (comune di Sondrio) e 123-LO-SO (comune di Sondrio, Montagna in Valtellina);

d) la regione Piemonte, con nota 5386 del 15 luglio 2004, ha segnalato la presenza di un errore nella perimetrazione dell'area «045-PI.CN» in comune di Pontechianale, in quanto già modificata per il termine degli strumenti urbanistici di cui all'art. 18 delle NA del PAI;

e) la regione Lombardia, con nota 1969 del 18 gennaio 2005, ha segnalato la presenza di errori materiali nella cartografia riguardanti:

1) l'area «123-LO-SO» riguardante il solo comune di Sondrio e non anche il comune di Montagna in Valtellina;

2) l'area «129-LO-SO» riguardante il solo comune di Mantello e non anche il comune di Cino;

3) l'area «139-LO-SO» riguardante il solo comune di Monno e non anche il comune di Incudine;

Acquisito il parere favorevole relativo alla integrazione al piano stralcio espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 21 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 18/2006 del 5 aprile 2006, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato:

1) il «Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI): integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato 2 (aree a rischio idrogeologico molto elevato)»;

2) le correzioni di errori materiali riguardanti le aree «045-PI-CN», «123-LO-SO», «129-LO-SO» e «139-LO-BS»;

3) il rinvio dell'adozione definitiva delle modifiche al titolo IV dell'elaborato n. 7 (Norme tecniche d'attuazione);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI): integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato 2 (aree a rischio idrogeologico molto elevato)», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 18/2006 nella seduta del 5 aprile 2006, il quale si compone di:

I. rappresentazione cartografica, in scala 1:10.000, di aree a rischio idrogeologico molto elevato ad integrazione dell'allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) all'elaborato n. 2 del PAI «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo», proposte in n. 25 dalla regione Emilia-Romagna e n. 26 dalla regione Lombardia, con le modifiche risultanti agli esiti della procedura di adozione definitiva;

II. elenco delle aree perimetrali di cui al punto I.

La cartografia e l'elenco delle perimetrazioni sono allegati al presente decreto come parte integrante e costitutiva dello stesso.

Art. 2.

Sono approvate, rispetto alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4/2004, le seguenti correzioni di errori materiali:

I. esclusione, dal novero delle aree a rischio idrogeologico molto elevato dell'area «045-PI-CN» (comune di Pontechianale);

II. nel cartiglio dell'area «123.LO-SO», all'indicazione: «comune di Sondrio» si aggiunge l'indicazione: «comune di Montagna in Valtellina»;

III. nel cartiglio dell'area» 129.LO-SO», all'indicazione: «comune di Mantello» si aggiunge l'indicazione: «comune di Cino»;

IV. nel cartiglio dell'area «139.LO-BS», all'indicazione: «comune di Monno» si aggiunge l'indicazione: «comune di Incudine».

Il presente decreto è depositato presso la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Autorità di bacino del fiume Po e presso le regioni interessate alle integrazioni ed alle correzioni approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 227

07A07303

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2007.

Ripartizione, per l'anno 2007, del finanziamento di euro 313.418.392,58 previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1997, il quale ha previsto che alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo n. 143 del 1997, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo complessivo di lire 638.668.502.000 (pari ad euro 329.844.754,09), comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000 (corrispondenti ad euro 16.426.361,51);

Visto il successivo art. 6, il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto all'approvazione dellà Conferenza Stato-regioni il riparto delle risorse sopra richiamate per l'anno 2007, peraltro limitatamente all'importo di euro 313.418.392,58;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 31 maggio 2007, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 6 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, ha espresso parere favorevole al riparto tra le regioni del ridotto importo di euro 313.418.392,58 nei termini proposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che le risorse finanziarie da riconoscere alle regioni per l'anno 2007 per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di agricoltura e pesca risultano attualmente iscritte sul cap. 7547 (u.p.b. 4.2.3.17) dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2007;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di euro 313.418.392,58 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A*), in relazione al finanziamento (escluse le spese di funzionamento) per l'anno 2007 delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Il finanziamento di euro 313.418.392,58, determinato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 in relazione all'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ad eccezione delle spese di funzionamento, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A*).

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

PROSPETTO *A)*

RIPARTO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2007 CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA

(Decreto legislativo n. 143/1997 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001)

(Importi in euro)

REGIONI	MIGLIORAMENTO GENETICO	ALTRE ATTIVITA'		FENOMENO SUBSIDENZA (legge 845/80)	TOTALE RIPARTITO
		Coefficiente %	Importo		
	(1)		(2)	(3)	(4) = (1+2+3)
VALLE D'AOSTA	891.115,00	0,35	835.619,90	-	1.726.734,90
PIEMONTE	6.290.528,95	6,94	16.569.148,89	-	22.859.677,84
LIGURIA	656.725,03	1,31	3.127.605,92	-	3.784.330,95
LOMBARDIA	16.551.604,29	8,44	20.150.377,04	-	36.701.981,33
PROV. AUT. BOLZANO	1.121.736,18	1,41	3.366.354,46	-	4.488.090,64
PROV. AUT. TRENTO	975.711,35	1,00	2.387.485,43	-	3.363.196,78
FRIULI VENEZIA-GIULIA	1.718.258,19	1,95	4.655.596,59	-	6.373.854,78
VENETO	5.072.311,24	8,01	19.123.758,31	2.602.940,00	26.799.009,55
EMILIA ROMAGNA	8.743.815,53	8,30	19.816.129,08	3.594.540,00	32.154.484,61
TOSCANA	2.062.856,73	4,89	11.674.803,76	-	13.737.660,49
UMBRIA	911.315,32	2,08	4.965.969,70	-	5.877.285,02
MARCHE	1.448.240,70	3,33	7.950.326,49	-	9.398.567,19
LAZIO	2.904.731,19	5,69	13.584.792,10	-	16.489.523,29
ABRUZZO	1.907.002,30	3,44	8.212.949,88	-	10.119.952,18
MOLISE	647.609,40	1,34	3.199.230,48	-	3.846.839,88
CAMPANIA	1.511.526,77	6,73	16.067.776,95	-	17.579.303,72
PUGLIA	2.248.690,70	10,53	25.140.221,59	-	27.388.912,29
BASILICATA	1.475.204,33	2,98	7.114.706,59	-	8.589.910,92
CALABRIA	1.851.347,96	4,95	11.818.052,89	-	13.669.400,85
SICILIA	5.232.736,00	10,98	26.214.590,04	-	31.447.326,04
SARDEGNA	4.249.302,28	5,35	12.773.047,06	-	17.022.349,34
TOTALE	**68.472.369,44**	**100,00**	**238.748.543,14**	**6.197.480,00**	**313.418.392,58**

07A07320

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 3 agosto 2007.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, risultati revocati nel corso dell'anno 2006 e delle relative modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;

Considerato che il richiamato art. 11-*bis* dispone che all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, trasmesso con nota n. 629/5° del 26 gennaio 2006, adottato dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con i presidenti delle commissioni lavori pubblici, sono stati individuati gli interventi e i soggetti beneficiari di parte degli ulteriori contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005, nonché le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29 adottato dalle sopra citate commissioni parlamentari e trasmesso con nota del 16 febbraio 2006, sono stati individuati gli interventi e i soggetti beneficiari dell'ulteriore parte dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005, nonché gli interventi e i soggetti beneficiari di quelli recati per l'anno 2006 dallo stesso art. 11-*bis* per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 575, della legge n. 266 del 2005;

Viste le note n. 0097395 del 31 luglio 2006, n. 0115929 del 5 settembre 2006 e n. 0145405 del 10 novembre 2006, con le quali, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 dei decreti ministeriali 1° marzo 2006 e 7 marzo 2006, sono stati trasmessi ai presidenti delle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli enti inadempienti ed il riepilogo dei contributi revocati per gli anni 2005 e 2006 di cui all'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le note 2007/0016428/GEN/CP del 28 maggio 2007 e n. 198/5ºCp del 14 giugno 2007 con le quali sono state trasmesse le risoluzioni approvate, rispettivamente, dalle commissioni riunite 5ª e 8ª della Camera dei deputati, in data 8 maggio 2007, e del Senato della Repubblica, in data 17 maggio 2007, che impegnano il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione dei contributi revocati di cui all'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni, alle priorità puntualmente indicate nelle stesse risoluzioni;

Considerato che sullo schema di provvedimento predisposto da questo Ministero per l'attribuzione dei contributi in questione, secondo le priorità come sopra individuate, le predette commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole nella seduta del 1º agosto 2007;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari degli ulteriori contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 11-*bis* della citata legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni, risultati revocati nel corso dell'anno 2006, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonché all'individuazione delle caratteristiche e dei termini per l'invio delle attestazioni da parte degli enti beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi statali di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, in relazione ai quali è stata disposta la revoca, nel corso dell'anno 2006, da parte del Ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 7 dei decreti ministeriali 1º marzo 2006 e 7 marzo 2006, sono destinati al finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati negli allegati elenchi 1 e 2, che formano parte integrante del presente decreto, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in conformità a quanto indicato nelle risoluzioni adottate dalle commissioni parlamentari citate in premessa.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2 riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante corrispondenti erogazioni a valere sulle autorizzazioni di spesa recate per gli anni 2005 e 2006 dal citato art. 11-*bis*, comma 1, della legge n. 248 del 2005, iscritte per l'anno finanziario 2007 nel conto dei residui del capitolo 7536 dell'U.P.B. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati negli allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello *A* che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere la dichiarazione, distintamente per intervento finanziato, che il contributo individuato in proprio favore negli allegati elenchi 1 e 2 ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 30 settembre 2007 e deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati negli allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello *B*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi individuate negli allegati elenchi 1 e 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per ciascun intervento finanziato, una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) ufficio X - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2007, pena la revoca del contributo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dall'art. 7, copia delle attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 deve essere tempestivamente inoltrata, tramite fax (al numero 06-47614438), all'ufficio indicato al comma 1, unitamente a copia della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'ufficio postale accettante.

4. Contestualmente all'invio delle attestazioni, i soggetti beneficiari dei contributi devono fornire, inoltre, l'indicazione dei nominativi e dei recapiti (telefonici, fax o e-mail) cui fare riferimento qualora si renda necessario acquisire eventuali elementi integrativi utili al completamento dell'istruttoria.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli articoli 3 e 4 e alla verifica della relativa regolarità, provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2, sulla base dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile per tale scopo sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di fornire agli enti beneficiari utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza enti decentrati».

Art. 7.

1. I contributi statali individuati negli allegati elenchi 1 e 2 devono intendersi revocati qualora gli enti beneficiari a cui sono stati attribuiti non provvedano nei termini previsti agli adempimenti posti a loro carico, così come individuati agli articoli 3, 4 e 5.

2. Entro il 15 novembre 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati.

3. I contributi relativi all'anno 2005 devono considerarsi revocati definitivamente al 31 dicembre 2007, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, qualora entro tale data non sia possibile acquisire dalle commissioni parlamentari competenti l'atto di indirizzo necessario per adottare, entro lo stesso termine, il relativo decreto ministeriale di attribuzione.

4. I contributi relativi all'anno 2006, invece, ancorché revocati e non riassegnati alla data del 31 dicembre 2007, possono essere attribuiti anche nel corso dell'anno 2008, con l'adozione di apposito decreto ministeriale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare previsto dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ELENCO 1

Allegato al Decreto n. 0085039

RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2005 DI CUI ALL'ART. 11- BIS DELLA LEGGE N. 248 DEL 2005, REVOCATI NEL CORSO DELL'ANNO 2006 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 1 MARZO 2006,

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
1	Alt 76-agenzia famiglia di Casale Monferrato (AL)	Progetto «da casa a casa» a sostegno delle politiche dell'immigrazione di famiglie di lavoratori extracomunitari	20.000
2	Asilo infantile G. Bonacina di Bernareggio (MI)	Ristrutturazione sede e messa a norma impianti	50.000
3	Ass. Centro Anziani S. Giuseppe Artigiano di Roma	Ass. Centro Anziani S. Giuseppe Artigiano (Via Fosso dei Radicelli, 215 - Roma) - Realizzazione del centro bocciofilo	15.000
4	Ass. F.C. Massimina di Roma	Ass. F.C. Massimina (Via del Casale Lombroso, 21 - Roma) - Realizzazione centro giovanile	10.000
5	Ass. Sportiva Culturale Arvalia 2000 di Roma	Ass. Sportiva Culturale Arvalia 2000 (Via di Villa Basilica, 54 - Roma) - Realizzazione centro culturale	20.000
6	Associazione «Casa del Sole» di Curtatone (MN) - Via Genienti, 52	Ristrutturazione sede, arredi ed attività istituzionali	40.000
7	Associazione «I Portici» di Portici (NA)	Associazione «I Portici» - progetto di formazione e di informazione nelle scuole «All'adolescenza sulle tossicodipendenze»	20.000
8	Associazione «I Portici» di Portici (NA)	Associazione «I Portici» - progetto di formazione e di informazione nelle scuole «Disabili in campo»	20.000
9	Associazione Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo (VB)	Contributo per sistemazione sede e arredi ed attività istituzionali dell'Associazione	25.000
10	Associazione Circolo Cinematografico Vertigo di Asti	Promozione di una rassegna cinematografica d'essai con progetto dedicato ai diritti dell'infanzia e delle donne	15.000
11	Associazione Culturale di volontariato «Gruppo Giovani 94» di Palermo	Contributo per l'attività istituzionale dell'Associazione	20.000
12	Associazione Mani Solidali di Sant'Antonio Abate (NA)	Contributo per alloggi a famiglie indigenti	45.000
13	Associazione Mondo X di Cagliari	Contributo per sistemazione sede e arredi ed attività istituzionali dell'Associazione (Via San Giovanni, 281 - Cagliari)	30.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
14	Associazione Nazionale per gli Interessi nel Mezzogiorno d'Italia di Roma - P.zza Paganica	Sistemazione sede e acquisto arredi	20.000
15	Associazione Onlus «Art x World» di Amorosi (BN)	Associazione Onlus «Art x World» - progetto «Un pozzo per la Tanzania»	20.000
16	Associazione Vela onlus Ovada (AL)	Progetto «Cigno» dedicato ad interventi di assistenza domiciliare a malati oncologici - acquisto di mezzi di trasporto	20.000
17	Casa della Carità Angelo Abriani di Milano - Via Brambilla, 10	Ristrutturazione sede e acquisto arredi	50.000
18	Casa di Riposo per Anziani di Varzo (VB) - Via Cattagna, 3	Acquisto gruppo elettrogeno e sistemazione sede	40.000
19	Cattedrale di Alessandria	Contributo per il restauro delle cappelle laterali	155.000
20	Centro Sociale e Culturale Alessandro Severo di Roma	Centro Sociale e Culturale Alessandro Severo (Via A. Severo, 147 - Roma) - Realizzazione del centro bocciofilo	15.000
21	Centro Turistico Giovanile di Verona	Contributo per finalità istituzionali	30.000
22	Chiesa Arcipretale di Carugate (MI)	Restauro antico organo Cesare Bernasconi Chiesa Arcipretale	60.000
23	Chiesa di S. Rosa Villaggio Mosè di Agrigento	Contributo per l'attività sociale della Chiesa	35.000
24	Chiesa di San Gerlando di Linosa (AG)	Contributo per l'attività della Chiesa	35.000
25	Chiesa di Santa Maria dell'Assunta - Isola di Panarea - Lipari (ME)	Contributo per l'attività sociale della Chiesa	35.000
26	Chiesa SS. Crocifisso di Mesagne (BR)	Restauro tele, statue e rifacimento pavimentazione con vespaio Chiesa SS. Crocifisso	25.000
27	Circolo Legambiente di Portici (NA)	Circolo Legambiente Pertrarsa - progetto «La Natura ritrovata: la storia diventa realtà» (Via Libertà 216B)	28.000
28	Club amatori sport Catania	Contributo per l'attività sportiva e sociale	40.000
29	Comitato naz.le celebrazione bicentenario nascita G. Gigante (Roma)	Rifacimento sede	15.000
30	Comune di Abbateggio (PE)	Restauro e recupero della Chiesa Santa Maria dell'Elce	200.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
31	Comune di Ancona	Lavori di restauro antica scuola elementare Socciarelli	120.000
32	Comune di Bagnolo Piemonte (CN)	Lavori e attrezzature del campo da gioco per ragazzi e bambini sito nella frazione Montoso	25.000
33	Comune di Barberino Val d'Elsa (FI)	Ristrutturazione cupola San Michele Arcangelo	120.000
34	Comune di Bergamo	Contributo a favore del Dormotorio Galgario	20.000
35	Comune di Bergamo	Ristrutturazione fontana Piazzale Alpini	80.000
36	Comune di Borgo San Martino (AL)	Contributo per opere viarie	80.000
37	Comune di Buccheri (SR)	Ristrutturazione edificio a servizio del campo sportivo comunale	20.000
38	Comune di Bussero (MI)	Dotazione mezzi e attrezzature per gruppo volontari protezione civile	20.000
39	Comune di Caluso (TO)	Costruzione scuola media	120.000
40	Comune di Cambiago (MI)	Realizzazione asilo infantile	30.000
41	Comune di Canosa di Puglia (BA)	Lavori di valorizzazione di Piazza Terme e Piazza Ferrara	80.000
42	Comune di Capistrello (AQ)	Intervento di sistemazione viabilità strade e marciapiedi e completamento impianti sportivi comunali	120.000
43	Comune di Caprino Veronese (VR)	Contributo per il miglioramento dell'arredo urbano	25.000
44	Comune di Cardedu (NU)	Sistemazione scuola materna	20.000
45	Comune di Carnate (MI)	Progetto «Asilo Nido in Famiglia» - Ristrutturazione finalizzata immobile di proprietà comunale	60.000
46	Comune di Castellamonte (TO)	Piano di manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali	27.000
47	Comune di Cereseto (AL)	Contributo per il recupero di un'area da destinare a Piazza	70.000
48	Comune di Cusano Mutri	Realizzazione biblioteca nella frazione Civitella Licino	20.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
49	Comune di Faenza	Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza - Ristrutturazione Biblioteca 1° stralcio	150.000
50	Comune di Forlì	Sistemazione e ristrutturazione del Corso A. Diaz	120.000
51	Comune di Gastagnito (CN)	Contributo per opere viarie	40.000
52	Comune di Genzano di Roma	Parco Sforza Cesarini: rispristino cavità rupestri	12.000
53	Comune di Giaveno (TO)	Recupero edificio XVI Secolo destinato a sede di uffici comunali	45.000
54	Comune di Guarene (CN)	Contributo per opere viarie	40.000
55	Comune di Legnano (MI)	Contributo per il completamento della ristrutturazione di Piazza S. Magno	60.000
56	Comune di Lucca Sicula	Riqualificazione piazza Cutò di Lucca Sicula ed intitolazione vittime innocenti della mafia	90.000
57	Comune di Macerata Feltria (PU)	Ristrutturazione della Chiesa Santa Chiara	140.000
58	Comune di Maddaloni (CE)	Lavori di risanamento statico, restauro conservativo e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Maria de Commendatis de L'Assunta di proprietà comunale	211.000
59	Comune di Manfredonia (FG)	Progetto ristrutturazione vecchie mura di cinta	100.000
60	Comune di Marigliano p.zza Municipio 1 (NA)	Rifacimento della pavimentazione della piazza principale (Municipio) ed allestimento di arredo urbano (panchine x pedoni e fermata auto)	370.000
61	Comune di Melicucco (RC)	Recupero della Piazza I Maggio e delle strade di accesso (centro storico)	200.000
62	Comune di Montagna	Restauro artistico della piazza della chiesa. Acquisto di una statua del santo Bartolomeo, nell'ambito del miglioramento dei collegamenti dei mezzi pubblici; rinnovo della fermata dell'autobus	50.000
63	Comune di Montecerignone (PU)	Sistemazione Conventino Santa Maria delle Grazie	50.000
64	Comune di Montorio Inferiore (AV) - Parrocchia S. Bartolomeo	Realizzazione struttura sportiva polivalente	100.000
65	Comune di Nettuno (RM)	Intervento e recupero ambiente parco Pubblico Palatucci (Agente P.S. ucciso per mafia)	120.000
66	Comune di Neviglie (CN)	Contributo per opere viarie	40.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
67	Comune di Noale (VE)	Restauro «Rocca dei Tempesta»	125.000
68	Comune di Ora	Collegamento pista ciclabile dal centro alla periferia	50.000
69	Comune di Orbetello	Recupero centro storico	500.000
70	Comune di Perugia	Opere sussidiarie e complementari per l'accessibilità attraverso la realizzazione di percorsi pedonali con abbattimento di barriere architettoniche alla struttura del mini metrò di Perugia e il suo inserimento ambientale nel contesto urbano	498.000
71	Comune di Pescara	Recupero ex mattatoio per teatro	280.000
72	Comune di Pisa	Restauro e valorizzazione per le mura di Piazza Miracoli a Pisa	120.000
73	Comune di Pistoia	Opere di adeguamento e abbattimento barriere architettoniche - P.zza Marini	150.000
74	Comune di Poiana Maggiore (VI)	Realizzazione Polo scolastico	100.000
75	Comune di Polverara (PD)	Contributo recupero Torre colombara	60.000
76	Comune di Pontida (BG)	Sistemazione viale Abbazia	84.000
77	Comune di Portici (NA)	Centro sociale Ina Casa Lagno realizzazione centro per anziani e aggregazione giovanile	100.000
78	Comune di Reggiolo (RE)	Restauro Teatro comunale Rinaldi	140.000
79	Comune di Rocca d'Arazzo (AT)	Contributo per il recupero ed il restauro del Palazzo Comunale del XVIII Secolo	145.000
80	Comune di Roddi (CN)	Comitato per la valorizzazione dei castelli delle Langhe e del Roero	15.000
81	Comune di Roddino (CN)	Contributo opere viarie	40.000
82	Comune di Rofrano (SA)	Ristrutturazione sede comunale	90.000
83	Comune di San Martino di Lupari (PD)	Sistemazione pavimentazione incrocio V.le Europa/Via Agostini	65.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
84	Comune di San Potito Ultra (AV)	Intervento di ristrutturazione e recupero funzionale immobile archeologia industriale lavorazione rame per fabbrica laboratorio e museo acqua	100.000
85	Comune di San Salvo	Lavori di completamento area porto turistico	150.000
86	Comune di San Sebastiano da Po (TO)	Lavori di restauro e conservazione antico Municipio	120.000
87	Comune di Sant'Angelo di Lizzola (PU)	Ristrutturazione antica Fonte dei Poeti	70.000
88	Comune di Termini Imerese (PA)	Restauro affreschi «Cammara picta del Magistrato» Palazzo Comunale, Piazza Duomo	35.000
89	Comune di Terni	Completamento intervento recupero edifici dismessi area industriale ex SIRI. Recupero e riuso ex capannone E da destinare a reatro auditorium	130.000
90	Comune di Tregnago (VR)	Recupero edificio ex catasto	20.000
91	Comune di Trezzo Tinella (CN)	Contributo per opere viarie	40.000
92	Comune di Vacri	Sistemazione area Fiera Val di Foro	80.000
93	Comune di Valle dell'Angelo (SA)	Consolidamento statico e restauro Chiesa di San Barbato	120.000
94	Comune di Varese (Calcinate degli Orrigoni)	Intervento della Chiesa di S. Ambrogio	120.000
95	Comune di Viarigi (AT)	Contributo per il restauro della torre d'avvistamento medievale	90.000
96	Comunità incontro Onlus ong. Amelia (Terni)	Contributo alla ristrutturazi6ne	25.000
97	Consorzio Conisco di Napoli	Consorzio Conisco - progetto «Comunicare per includere» verso l'inclusione sociale attraverso la comunicazione	28.000
98	Consorzio italiano Qualità Trade - Roma	Lavori di recupero sede	100.000
99	Convento di S.M. delle Grazie via Diego Calamarino - Torre del Greco	Completamento lavori di ristrutturazione	50.000
100	Convento di San Francesco di Alessandria	Contributo per la messa a punto del Palco e della Galleria del Teatro e ripristino tetto	70.000
101	Cooperativa Sociale «La Quercia» di Borzano di Canossa (RE) - Via Crognolo, 16	Ristruttrazione sede e arredi	30.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
102	Cuore Immacolato di Maria - Formia (LT)	Completamento restauro Chiesa e interrato	90.000
103	Curia Vescovile Agrigento	Consolidamento e restauro chiesa S. Nicola Latina di Sciacca	300.000
104	Curia Vescovile di Teramo-Altri(TE)	Restauro Duomo	50.000
105	Diocesi Molfetta	Recupero organo Chiesa di S. Gennaro Coro ligneo di S. Bernardino	200.000
106	Eurolspes Italia - Roma	Lavori per la sede	150.000
107	Fondazione Exodus (MI)	Fondazione Exodus - Ristrutturazione sede centrale	100.000
108	Fondazione Giuseppe Lazzati di Milano, L.go Corsia dei Servi	Riorganizzazione emeroteca, acquisto arredi e attività istituzionale	25.000
109	Fondazione Italiana per lo studio della malattia del Pancreas di Verona	Contributo per l'attività di ricerca	10.000
110	Fondazione Opera SS. Medici, Onlus (Bitonto)	Completamento Hospice Center per cure palliative per malati terminali	197.000
111	Fondazione Zetema, Centro per la Valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali (MT)	Tutela, conservazione, restauro, valorizzazione, gestione e fruibilità del sito preistorico «Riparo Ranaldi», più noto come Tuppo dei Sassi	197.000
112	Giotto Cooperativa Sociale - Padova	Contributo restauro sede	25.000
113	Il «Graticolato» Società Coop.va Sociale S. Giorgio delle Pertiche (PD)	Completamento opere Centro Polifunzionale	40.000
114	Istituto Sturzo di Roma	Sistemazione sede, arredi e biblioteca	50.000
115	LUM - J. Monnet - Casamassima di Bari	Lavori arredo nuova sede	400.000
116	Monastero di S. Benedetto - Subiaco	Rifacimento muro di sostegno del Monastero	50.000
117	Monastero di S. Giacomo - Pontida (BG)	Sistemazione facciata Monastero	80.000
118	Museo San Nicolò di Militello V.C. (CT)	Ristrutturazione sede e arredi	20.000
119	Parrocchia Collegiata S. Giovanni Battista Evangelista (Comune di Nettuno - RM)	Intervento restauro e consolidamento	50.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
120	Parrocchia Corpus Domini di Roma	Parrocchia Corpus Domini (Via G. Vanni, 52 - Roma) - Realizzazione centro giovanile)	10.000
121	Parrocchia dei Santi Maria e Donato di Murano (VE)	Messa a norma impianti	35.000
122	Parrocchia della Pieve di Colognola ai Colli (VR)	Recupero Chiesa della Pieve	35.000
123	Parrocchia della Sacra famiglia di Verona	Contributo migliorie strutturali	50.000
124	Parrocchia dello Stra di Colognola ai Colli (VR)	Recupero Chiesa San Rocco	30.000
125	Parrocchia di S. Nicola - Via Aniello Alise, S. Nicola - Marigliano	Impianto di riscaldamento, rifacimento dell'intonaco e pitturazione interna della Chiesa	30.000
126	Parrocchia di S. Remigio (Via Chiala, Torino)	Completamento della ristrutturazione degli edifici e degli impianti del centro giovanile parrocchiale di Mirafiori sud	120.000
127	Parrocchia di S. Sebastiano - Via Papa Giovanni XXIII, Miuli-Marigliano	Impianto di riscaldamento a mezzo di pannelli solari	50.000
128	Parrocchia di San Cipriano (Comune di Roncade) (TV)	Restauro della chiesa antica di San Cipriano a destinazione auditorium	50.000
129	Parrocchia di San Daniele Martire di Reschigliano di Campodarsego (PD)	Straordinaria manutenzione asilo	35.000
130	Parrocchia di San Giovanni Battista di Lissaro-Mestrino (PD)	Scuola materna Ave Maria adeguamento norme sicurezza	30.000
131	Parrocchia di San Lanfranco (Comune di Pavia)	Recupero Oratorio Antico e Chiostro della Basilica di San Lanfranco	50.000
132	Parrocchia di San Leonardo (Comune di Linarolo)	Ristrutturazione e trasformazione in sala auditorium multifunzionale del cinema della Parrocchia di S. Leonardo	40.000
133	Parrocchia di San Michele di Alessandria	Contributo per opere di manutenzione	50.000
134	Parrocchia di San Rocco di Alessandria	Contributo per il restauro delle cappelle laterali e sistemazione della Torre campanaria	50.000
135	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Veggiano (PD)	Contributo per scuola materna Cuore Immacolata di Maria	15.000
136	Parrocchia di Torrevecchia Teatina (CH)	Ristrutturazione chiesa di S. Rocco	25.000
137	Parrocchia di Villafranca Padovana (PD)	Messa a norma impianti	30.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
138	Parrocchia Gesù Cristo Redentore in Alcamo (TP)	Interventi per la realizzazione	197.000
139	Parrocchia Madonna delle Grazie di Celenza Valfortore (FG)	Chiesa Madonna delle Grazie	200.000
140	Parrocchia S. Alessandro Martire di Colnago (MI)	Sistemazione campo calcio Parrocchia S. Alessandro Martire	50.000
141	Parrocchia S. Giorgio di Ferrara	Recupero antico organo Basilica S. Giorgio dei Monaci Olivetani	170.000
142	Parrocchia S. Martino I Papa di Roma	Parrocchia S. Martino I Papa (Via Veio, 37 - Roma) - Realizzazione centro giovanile	10.000
143	Parrocchia S. Rocco - Roccamontepiano (CH)	Restauro chiesa S. Rocco	50.000
144	Parrocchia San Francesco di Terni	Restauro Chiesa di S. Francesco	120.000
145	Parrocchia San Giorgio Martire di Costabissara (VI)	Contributo per la riqualificazione degli spazi esterni	50.000
146	Parrocchia San Marco Evangelista di Camposampiero (PD)	Manutenzione straordinaria Canonica	35.000
147	Parrocchia San Vitale (Comune di Ceggia) (VE)	Risanamento e recupero del teatro parrocchiale	120.000
148	Parrocchia Santa Maria degli Angeli di S. Severino di Centola (SA)	Restauro chiesetta Antico Borgo Medievale	70.000
149	Parrocchia Santa Rita da Cascia di Torino	Parrocchia Santuario S. Rita da Cascia (Via Vernazza, 38 - Torino) - intervento di restauro	20.000
150	Parrocchia Sant'Antonio Abate di Valmadrera (LC)	Intervento straordinario alla Chiesa ottocentesca e al campanile	50.000
151	Parrocchia SS. Annunziata - Torre del Greco	Completamento lavori di ristrutturazione	100.000
152	Parrocchia SS. Cosma e Damiano-Timoline Corte France (BS)	Rifacimento tetto chiesa	20.000
153	Parrocchia SS. Crocefisso - Chieti Scalo	Restauro Chiesa SS. Crocefisso	25.000
154	Parrocchia S.S. Nome di Maria in Genzano, fraz. di Landi (RM)	Realizzazione di un centro ricreativo attrezzato in zona rurale per bambini-adolescenti e opere di messa in sicurezza	35.000
155	Parrocchia SS. Pio e Antonio (comune di Anzio - RM)	Intervento di ristrutturazione	25.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO
156	Parrochia N. S. di Lourdes di Roma	Parrocchia N. S. di Lourdes (Via A. Mantegna, 147 - Roma) - Realizzazione centro giovanile	20.000
157	Provincia di Palermo	Lavori di recupero casa circondariale Ucciardone — Palermo	115.000
158	Provincia di Roma	Restauro Palazzo Chigi di Formello nel Parco di Veio (I lotto)	120.000
159	Santuario Maria SS. della Stella di Militello V.C. (CT)	Contributo a favore del Santuario Maria SS. della Stella - I tesori di S. Maria La Stella - ristrutturazione sede	20.000
160	Unione Comuni della Vallata del Tronto (AP)	Progetto «Centro polifunzionale per l'integrazione sociale dei migranti»	70.000
161	Unione Comuni della Vallata del Tronto (AP)	Progetto «Centri di aggregazione per la prevenzione del disagio giovanile»	70.000
162	Università degli Studi di Verona	Contributo per la realizzazione del progetto STOP (Studio dei tumori operabili al polmone)	20.000
163	Università Kore di Enna	Contributo per acquisto strutture e servizi a sostegno delle attività didattiche	300.000
		TOTALE	12.939.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ELENCO 2

Allegato al Decreto n. 0085039

RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2005 E 2006 DI CUI ALL'ART. 11-BIS DELLA LEGGE N. 248 DEL 2005, REVOCATI NEL CORSO DELL'ANNO 2006 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 7 MARZO 2006

N.	ENTE	INTERVENTO	IMPORTO	
			2005	2006
1	Arcidiocesi di Matera e Irsina piazza Duomo, 7 - Matera	Lavori di straordinaria manutenzione per la conservazione e la salvaguardia della Chiesa di Santa Chiara facente parte del complesso conventuale delle Clarisse del rione Piana in Ferrandina (Pr. Matera)	150.000	-
2	Associazione "Palazzi dei Rolli" Genova	Valorizzazione del sistema dei «Palazzi dei Rolli» dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco	120.000	-
3	Associazione ACMID Donna di Roma	Contributo per la realizzazione degli scopi sociali	135.000	-
4	Associazione per studio e ricerca su disordini alimentari e obesità (ADAO)	Lavori di sistemazione sede	10.000	-
5	Basilica di San Calogero - Sciacca	Restauro altare maggiore della Basilica di San Calogero - Sciacca	60.000	-
6	Casa di Risposo per artisti «Lyda Borelli» - Bologna	Ristrutturazione edificio adibito a casa di riposo	-	100.000
7	Chiesa cattolica parrocchiale Santa Maria del Carmine di Foggia	Contributo a favore della Chiesa cattolica parrocchiale Santa Maria del Carmine	190.000	-
8	Comune di Acerra (NA)	Spese investimento Parco archeologico di Suessola	150.000	-
9	Comune di Amelia (TR)	Prosecuzione opere consolidamento e restauro cinta muraria città dopo parziale crollo 18 gennaio 2006	200.000	-
10	Comune di Ascoli Piceno	Realizzazione Casa Volontario	35.000	-
11	Comune di Bisceglie (BA)	Lavori restauro Palazzo Tupputi	170.000	-
12	Comune di Boville Ernica (FR)	Metanizzazione di Galoppino	50.000	-
13	Comune di Calcinato (BS)	Contributo a sostegno delle politiche femminili	-	50.000
14	Comune di Caltanissetta	Completamento dell'intervento di consolidamento, recupero e restauro della «Cappella Testasecca», del cimitero monumentale «Angeli»	120.000	-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	ENTE	INTERVENTO	IMPORTO	
			2005	2006
15	Comune di Capistrano (Vibo Valentia)	Contributo adeguamento rete fognaria	50.000	-
16	Comune di Castrovillari (CS)	Restauro Chiesa Nostra Signora di Lourdes - Cammarata	35.000	-
17	Comune di Chieti	Recupero e arredo sala consigliare comunale	100.000	-
18	Comune di Cremona	Realizzazione tracciato protetto Cremona-San Felice	148.000	-
19	Comune di Genova	Centro storico di Genova-Sestri: pavimentazione in pietra di Via Paglia nel tratto a ponente di Piazza Baracca	120.000	-
20	Comune di Genzano di Roma frazione di Landi	Intervento manutenzione strade rurali	30.000	-
21	Comune di Linguaglossa (CT)	Manutenzione Istituto Comprensivo Luigi Pirandello	100.000	-
22	Comune di Lugo (RA)	Consolidamento e restauro del salone Estense del XVI secolo all'interno della Rocca	120.000	-
23	Comune di Napoli	Progetto tutela salute infantile	50.000	-
24	Comune di Paternò (CT)	Riqualificazione urbana di Via Monastero/Piazza Umberto - rifacimento della pavimentazione di «Basolato lavico«	105.000	-
25	Comune di Piazza al Serchio (LU)	Restauro conservatorio dell'oratorio S. Margherita Gragnana (Via Francigena)	120.000	-
26	Comune di Poiana Maggiore (VI)	Sistemazione della strada comunale Via Pietre di Sopra (realizzazione marciapiede con sottostante rete acque bianche per eliminazione inconvenienti idraulici)	100.000	-
27	Comune di Potenza	Completamento della riqualificazione dell'area archeologica «Villa Romana»	120.000	-
28	Comune di Rosello (CH)	Allestimento Museo dell'Abete Bianco presso la Riserva naturale Abetina di Rosello	50.000	-
29	Comune di Venezia	Restauro arazzo seicentesco Museo Ebraico	25.000	-
30	Comune di Venezia	Restauro tela Vladimir Schereschewsky - Museo Ca' Pesaro	20.000	-
31	Comune di Venezia	Parco San Giuliano - Intervento completamento parco	40.000	-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	ENTE	INTERVENTO	IMPORTO	
			2005	2006
32	Comune di Venezia	Intervento spogliatoio palestra Stefani Marghera	-	50.000
33	Comunita comprensoriale Oltradige/Bassa Atesina (Sede a Egna)	Collegamento pista ciclabile dal centro alla periferia	100.000	-
34	Comunità Montana Valle Sacra (TO)	Completamento del piano di investimento del comprensorio sciistico di Santa Elisabetta di proprietà della Comunità Montana Valle Sacra	45.000	-
35	Facoltà Economia e Commercio 2ª Università degli Studi di Napoli sede di Capua (NA)	Contributo per il completamento della rete informatica della Facoltà di Economia e Commercio della 2ª Università degli Studi di Napoli sede di Capua	-	50.000
36	Istituto autonomo case popolare della provincia di Trapani - Trapani	Realizzazione parco giochi ragazzi del comune di Alcamo	50.000	-
37	Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote Villa Martelli Sieci di Firenze	Lavori di adeguamento della sede dell'Istituto	145.000	-
38	Omnia Eventi di Castel San Giovanni (PC)	Programma di valorizzazione della Via Francigena	95.000	-
39	Parrocchia del Buon Pastore di Caserta	Contributo alla Parrocchia del Buon Pastore (Piazza Pitesti - Caserta) per il rifacimento del Sacrato antistante all'edificio di culto	180.000	-
40	Parrocchia di SS. Salvatore di Vaglie nel Comune di Ligonchio (RE)	Ricostruzione del campanile distrutto dal terremoto del 1920	130.000	-
41	Parrocchia S. M. Maddalena (Comune di Cappella Maggiore)	Ampliamento Scuola Materna e Nido integrato Parr. S.M. Maddalena	50.000	-
42	Parrocchia San Giovanni Maria Viannej Falsomiele di Palermo	Lavori di completamento della Chiesa parrocchiale	170.000	-
43	Parrocchia Santa Maria Mediatrice di Palermo	Arredi per il centro sociale della parrocchia	50.000	-
44	Parrocchia Sant'Ambrogio di Cefalù (PA)	Lavori di manutenzione della Chiesa Parrocchiale	50.000	-
45	Provincia di Pescara	Completamento e ristrutturazione del Conservatorio «Luisa D'Annunzio»	120.000	-
			3.908.000	250.000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODELLO A
(soggetti pubblici)

ENTE: ....
(*denominazione*)

ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO l'art. 1 comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, con il quale è stata disposta la riassegnazione dei contributi recati per l'anno 2005 e 2006 dall'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 in relazione alle quali è stata disposta la revoca nel corso dell'anno 2006 per effetto di quanto previsto dall'art. 7 dei decreti ministeriali 1° marzo 2006 e 7 marzo 2006;

VISTI in particolare gli elenchi 1 e 2 allegati al medesimo decreto, con i quali sono stati individuati gli enti beneficiari e gli interventi da finanziare con i citati contributi, sulla base delle priorità fissate dal Parlamento;

CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ....
(*cognome e nome*)

ATTESTA

che il contributo statale individuato nell'elenco [1] [2] (*barrare l'elenco che interessa*) allegato al decreto ministeriale citato nelle premesse è stato impegnato, nel rispetto del termine individuato dall'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, con riferimento all'intervento di seguito riportato: (a)..
....
....
Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le modalità di accredito alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni:
- Esatta denominazione dell'ente: ....
- Sede legale dell'ente: .... (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ....
- Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di (b)..................................... : N° ....

ovvero (esclusivamente per gli enti **non titolari** di conto di tesoreria statale)

- Coordinate conto corrente bancario: CIN……...COD.ABI…..….C.A.B………… N° ……………
- N° conto corrente postale: …………………. (in alternativa al c/c bancario)

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) Nel caso di più interventi specificare quello cui si riferisce l'attestazione.
(b) L'indicazione interessa prevalentemente gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica (es. enti locali ecc.)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODELLO B
(soggetti privati)

ENTE: ……………………………
(*denominazione*)

DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO l'art.1 comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, con il quale è stata disposta la riassegnazione dei contributi recati per l'anno 2005 e 2006 dall'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 in relazione alle quali è stata disposta la revoca nel corso dell'anno 2006 per effetto di quanto previsto dall'art. 7 dei decreti ministeriali 1° marzo 2006 e 7 marzo 2006;

VISTI in particolare gli elenchi 1 e 2 allegati al medesimo decreto, con i quali sono stati individuati gli enti beneficiari e gli interventi da finanziare con i citati contributi, sulla base delle priorità fissate dal Parlamento;

CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B), con le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale ;

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………
(*cognome e nome*)

DICHIARA

di destinare il contributo statale individuato nell'elenco [1] [2] (*barrare l'elenco che interessa*) allegato al decreto ministeriale citato nelle premesse esclusivamente al finanziamento dell'intervento di seguito riportato: (a)………
……
……

Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le relative modalità di accredito:
- Esatta denominazione dell'ente: ……………………………………………………………
- Sede legale dell'ente: …………………………………………………………………………. (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ……………………………………………………………..
- Coordinate relative al conto corrente bancario:
  CIN ……..COD. ABI .... C.A.B. ……….. N. conto ………………………………….
- N° conto corrente postale: ……………………………………… (in alternativa al c/c bancario)

……………., ……………………
(*luogo*) (*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(c) Nel caso di più interventi specificare quello cui si riferisce la dichiarazione.

07A07505

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Hager Robert Elmar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Hager Robert Elmar, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 18 giugno 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Hager Robert Elmar è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião dentista» rilasciato in data 19 gennaio 2004 della «Universidade de Santo Amaro - Faculdade de odontologia», São Paulo (Brasile) al sig. Hager Cafasso Robert Elmar, nato a San Paolo (Brasile) il 14 febbraio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

2. Il dott. Hager Robert Elmar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A07228

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Luciana Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ferreira Luciana Teresa, cittadino brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião-dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 18 giugno 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig. Ferreira Luciana Teresa è risultata idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião dentista» rilasciato in data 14 dicembre 1996, dalla «Faculdade federal de odontologia de Diamantina» (Brasile) alla sig.ra Ferreira Luciana Teresa, nata a Belo Horizonte (Brasile) il 15 agosto 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Ferreira Luciana Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A07229

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Donati Myrna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Donati Myrna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei diplomi di: «Beauty Specialist - International Beauty - Therapist Aromatherapy - Epilation Level 3» conseguiti in Inghilterra, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 16 maggio 2007, ai fini del riconoscimento dei diplomi di: «Beauty Specialist - International Beauty Therapist - Aromatherapy - Epilation Level 3», corrispondenti per durata e contenuti al diploma di «estetista» italiano che consente l'esercizio dell'attività in qualità di lavoratore subordinato;

Decreta:

I diplomi di «Beauty Specialist - International Beauty Therapist - Aromatherapy - Epilation Level 3», conseguiti in Inghilterra rispettivamente in data 30 luglio 1993, 30 luglio 94 e gennaio 1996 dalla Signora Donati Myrna nata a Valdagno (VI) il 17 novembre 1969, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività professionale di «estetista», in qualità di lavoratore dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: MARINCIONI

07A07241

DECRETO 23 luglio 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del presidente della provincia di Alessandria n. 459 del 30 novembre 2006 con il quale si designa l'avv. Rosa Maria Canfora e la dott.ssa Vittoria Gallo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Rosa Maria Carfora e della dott.ssa Vittoria Gallo, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Preso atto della nota di risposta n. 71815 del 24 maggio 2007 della provincia di Alessandria circa la richiesta di elementi in merito al ricorso al T.A.R. Piemonte-Torino proposto dall'avv. Anna Dondi;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita provinciale;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Alessandria;

Decreta:

L'avv. Rosa Maria Carfora e la dott.ssa Vittoria Gallo sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti
e pari opportunità
POLLASTRINI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CURRICULUM VITAE

Rosa Maria Carfora

Titoli e corsi di studio

- Diploma di maturità classica

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Genova a pieni voti, lode e medaglia, con tesi in diritto penale, relatore prof. Avv. Carlo Federico Grosso.

- Nel 1971, durante il quadriennio universitario, partecipa attivamente al seminario di studi tenuto dal prof. Stefano Rodotà, di cui è una brillante allieva, avente per oggetto "La tutela del contraente debole".

Esperienze professionali

1975 eletta consigliere comunale, come indipendente nelle liste del PCI, nel comune di Novi Ligure (AL); nel corso del mandato si occupa delle problematiche inerenti le maestranze di un'importante azienda locale, metalmeccanica, entrata in crisi, la ditta"Carlevaro & Cattaneo, prima in amministrazione controllata e poi dichiarata fallita.

1975 - 1987 avvocato lavorista –fornisce consulenze per la CGIL, la UIL ed FLM, effettuando permanenza settimanale presso la sede locale di tali organizzazioni, su tematiche varie in materia di diritto del lavoro tra cui la tutela delle lavoratrici madri, demansionamenti, trasferimenti, discriminazioni sindacali, licenziamenti individuali e collettivi e in materia di sicurezza del lavoro.
Rappresenta e difende in giudizio tutti i lavoratori iscritti alle organizzazioni suddette per la zona di Novi Ligure, in centinaia di cause individuali e collettive, tra cui :

1978 - 1979 conduce per conto della CGIL una serie di vertenze individuali contro la ERG S.p.a., assumendo la difesa dei dipendenti unitamente all'avv. Prof. Carlo Smuraglia di Milano.

1980 conduce per conto di FLM una vertenza collettiva unitamente allo studio del prof. Marino Bin e Magnani Noya di Torino contro l'Europa Metalli S.p.a.

1982 assume la difesa delle lavoratrici della ditta FIDASS di Serravalle Scrivia.

1980-1985 ricopre due mandati triennali consecutivi la carica di vice –pretore onorario;
in tale veste le vengono principalmente assegnate le funzioni di Giudice Tutelare, con le competenze che ne conseguono, per esempio in materia di applicazione della legge 22/5/1978 n°194 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza; è in contatto con le strutture sanitarie e con i servizi socio-assistenziali.
In qualità di vice pretore decide altresì le cause di lavoro in cui non sono interessate le organizzazioni sindacali con cui collabora e ha rapporti con gli Ispettori del lavoro e con il locale Ufficio di Collocamento e Avviamento al Lavoro.

1987 partecipa alla conferenza indetta dal Collettivo Femminile del Novese sulle "Nuove norme che disciplinano lo scioglimento del matrimonio", di cui alla Legge 6/3/1987 n°74.

1990 - 2007 si specializza in diritto della famiglia e di tutela minorile e, pur non collaborando più direttamente con le organizzazioni sindacali, continua a trattare cause di lavoro e previdenziali.
In particolare come avvocato della famiglia tratta cause connesse alla tutela dei minori e delle donne nell'ambito della famiglia e del lavoro; negli ultimi anni (1998-2007) ha trattato ed ha in corso cause aventi per oggetto affidi ed adozioni, mobbing familiare e sul lavoro, cause previdenziali, cause aventi per oggetto lavori socialmente utili e le prestazioni connesse, tutela della maternità, lavoro reso da cittadini extracomunitari ecc.

2006 - 2007 Per garantire la difesa alle classi economicamente più deboli da due anni ha richiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Albo degli avvocati per il gratuito patrocinio, costituito presso l'Ordine Forense del Tribunale di Alessandria, con specializzazione in diritto di famiglia e del lavoro.

La sottoscritta Rosa Maria Carfora, a sensi e per gli effetti di cui alla legge n°675/1996, autorizza e presta consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici

Vittoria Gallo

Titoli di studio

- 1976: Diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola del grado preparatorio;
- 1977: Attestato di Educatore di comunità della prima infanzia;
- 1984: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;
- 1992: Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Amministrativo, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino – Sede di Alessandria con una tesi **"IL RAPPORTO TRA IL MOVIMENTO DELLE DONNE E LA LEGGE N. 405. IL CONSULTORIO NELLA REALTA' ALESSANDRINA".**

Curriculum Professionale

- 1979: Assunta alle dipendenze del Comune di Alessandria in qualità di puericultrice di ruolo;
- 1980: Comandata presso la Segreteria dell'Assessorato al Lavoro e all'Agricoltura;
- 1990: Comandata presso la Segreteria del Vicesindaco con profilo professionale di Istruttore Amministrativo;
- 1993: In servizio presso la Ripartizione Polizia Amministrativa - Attività Economiche;
- 1997: Assunta alle dipendenze della Provincia di Alessandria con profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza;
- 1998: Assunta alle dipendenze del Comune di Alessandria con il profilo di Funzionario Amministrativo presso la Direzione Politiche Educative, Culturali e Sociali;
- giugno 2002: Funzionario Amministrativo - Cat. D5: Responsabile Nucleo Operativo Pari Opportunità, Politiche della Famiglia, Immigrazione
- febbraio 2005: Responsabile del Servizio Pari Opportunità Politiche per la famiglia Immigrati e del Servizio Disagio del Comune di Alessandria.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attività rivolte alle tematiche femminili

Ha fondato l'Associazione **"CENTRO DONNA"** con sede in Via Venezia 7 – Alessandria. L'Associazione ha, dal 1983 al 1993, realizzato molteplici iniziative di carattere culturale e sociale, volte a sensibilizzare le cittadine e i cittadini alle tematiche di pari opportunità, che vanno da una serie di trasmissioni telefoniche a convegni specifici a sostegno delle pari opportunità.

In qualità di Responsabile del Servizio Pari Opportunità del Comune di Alessandria, ha realizzato diversi incontri e convegni sui temi della maternità, oncologia, lavoro, conciliazione tra tempi del lavoro e tempi della vita familiare e personale, attività di monitoraggio e valutazione degli esiti delle politiche di genere a seguito delle normative vigenti in materia di pari opportunità.

In particolare:

- ha curato le attività di progettazione e promozione di iniziative in occasione della manifestazione **"MARZO DONNA"**, promossa e organizzata in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria ed altri Enti ed Associazioni. Rappresenta un mese di iniziative coordinate, tese ad attivare momenti di approfondimento sulle tematiche femminili, affiancati da momenti culturali e di incontro;
- ha diretto e coordinato le attività del Progetto "**Giovani redattori per le Pari Opportunità**", finanziato dal Fondo Sociale Europeo, P.O.R., rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori (2002/2003), con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alle tematiche di pari opportunità;
- ha contribuito alla realizzazione del Progetto **"Misura Tempo"**, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, P.O.R. (2002/2003); il progetto prevedeva un insieme di iniziative volte a razionalizzare l'organizzazione dei tempi della città, migliorando così la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini alessandrini;
- ha diretto e coordinato le attività del Progetto **"Etica e Pari Opportunità"**, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, P.O.R. (2003/2004); il progetto prevedeva la creazione di un sistema di controllo sul rapporto "etica e pari opportunità" proponendo alle aziende un metodo di autovalutazione finalizzato ad ottenere un marchio etico di qualità come simbolo e garanzia di applicazione delle regole previste in un apposito codice di condotta;
- ha progettato e realizzato il **"Progetto Famiglia"** progetto di servizi domiciliari per la prima infanzia e di sostegno alla donna e alla famiglia, con l'istituzione di un Albo Comunale di Baby-sitter e con l'attivazione di quattro asili nido domiciliari ;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- ha contribuito alla redazione della Guida "**Alessandria per tutti", guida alle accessibilità, un supporto alle persone con difficoltà motorie**, in particolare coordinando il gruppo di progetto e il gruppo di rilevazione;

- ha collaborato alla realizzazione delle attività del **Progetto La.M. - Lavoro su misura,** Flessibilità e Conciliazione: l'esperienza del Comune di Alessandria, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, P.O.R. (2003/2004); diretto e coordinato dal Servizio Risorse Umane;

- ha redatto la delibera di approvazione degli indirizzi generali e le linee guida per l'adozione del **Piano di Coordinamento degli orari della Città di Alessandria** e il progetto per l'apertura della "**Banca del Tempo"** e quello "**Percorsi sicuri"**;

- ha contribuito all'apertura di uno sportello, gestito dagli studenti dell'Istituto "L. da Vinci", della Banca del tempo della Città di Alessandria (si allega materiale informativo) e coordinato l'attività per l'avvio del progetto "Percorsi sicuri";

- ha contributo alla redazione del Piano di Coordinamento degli Orari della Città di Alessandria la cui adozione avverrà da parte del Consiglio Comunale nel primo semestre 2007;

- ha contribuito alla redazione della "**Guida ai servizi per famiglie con minori"**, in particolare ha coordinato il gruppo di lavoro, curato l'introduzione e raccolto le schede informative;

- ha contribuito alla redazione del volume "**La Nostra Vita in Comune – Rappresentanza, voto e partecipazione dei cittadini stranieri ad Alessandria**", in particolare ha curato il 2° e 3° capitolo e coordinato l'intero lavoro;

- ha organizzato il Convegno "Cittadini di oggi e di domani. Le sfide dell'immigrazione per il territorio" ;

- diretto il progetto "**Fare impresa"** Corso di formazione ed orientamento all'imprenditorialità femminile, rivolto a donne di tutte le fasce d'età e nazionalità che in fase di iscrizione presentino idee/progetti per la creazione di impresa sul territorio cittadino (si allega materiale informativo);

- fa parte del gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Servizio Risorse Umane e del Servizio Pari Opportunità, per la redazione del "**PAP del Comune di Alessandria**" .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dal 18 febbraio 2004: Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Alessandria. La Commissione ha realizzato un intenso programma di attività, del quale elenco le tappe più importanti:

- realizzato **convegni e seminari**;
- contributo alla realizzazione del progetto **"A.P.PRO.DO – Alessandria più provincia delle donne"**;
- progettato e realizzato corsi di formazione socio-politica rivolti a giovani donne (progetto **"Gio.c.a. – Giovani Cittadine Attive"**, n. 4 corsi che si sono tenuti sul territorio provinciale, partecipanti n. 80); e a giovani amministratrici (progetto **"A.N.CO.R.A. – Acquisire nuove competenze per rinnovare l'amministrazione"**n. 2 corsi, n. 40 partecipanti);
- progettato e realizzato il progetto **"Donne: risorse della politica"**;
- progettato e realizzato il **"Seminario sulle strategie di comunicazione"** (anno 2006, n. 160 partecipanti);
- realizzato il **"Consiglio Provinciale delle Giovani"** in adunanza straordinaria sul problema della rappresentanza femminile;
- incontro con le **Parlamentari Europee** presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles;
- incontro con le Parlamentari e visita alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica a Roma;
- Tavola rotonda con: Mercedes Presso Presidente Regione Piemonte, Rosanna Boldi Senatrice, Giuliana Manica Assessore Regionale, Mariangela Cotto Consigliere Regionale, Mara Scagni Sindaco di Alessandria, Manuela Ulandi Consigliere Comunale;

  Progettato e realizzato il **Corso di formazione radiofonica rivolto alle donne** (tenuto negli anni 2005 e 2006, n. 50 partecipanti);
- realizzato il Progetto "**Celebrazioni in occasione del 60° anniversario del voto alle donne**";
- Predisposto i programmi di attività della Commissione e le relazioni sulle attività svolte, relative agli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e realizzato i programmi di attività.

Alessandria lì 15 gennaio 2006.

Vittoria Gallo

07A07138

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Wang Fang, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wang Fang, nata a Hunan (Cina) il 23 novembre 1974, cittadina cinese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito presso il Dipartimento per il lavoro e le assicurazioni sociali della provincia dello Hunanil giorno 27 maggio 2001, al fine dell'esercizio in Italia della attività di acconciatrice così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato d.lgs. n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonei all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Wang Fang, nata il 23 novembre 1974, cittadina cinese è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07194

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Kharkhardina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olga Kharkhardina nata a Sakalin (Russia) il 22 giugno 1972, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento della attività professionale di parrucchiera a seguito di specifica attività svolta come lavoratrice autonoma nella città di Anapa (Russia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatrice così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto l'attività svolta dalla interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato d.lgs. n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonea all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Alla sig ra Olga Kharkhardina, nata il 22 giugno 1972, cittadina russa, è riconosciuta l'attività professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità dell'attività lavorativa svolta.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07195

DECRETO 25 luglio 2007.

Rinnovo dell'abilitazione alla società Italsocotec S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento adottato con decreto 1º dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 22 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la domanda di rinnovo presentata dalla società Italsocotec S.p.a. con sede in Roma, piazza Stia, 8;

Considerata la permanenza dell'organizzazione della società Italsocotec S.p.a. ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto che la società Italsocotec S.p.a. dispone di una struttura operativa e di personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, conforme quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Acquisito il favorevole avviso dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro pervenuto con nota 02439 del 20 giugno 2007;

Decretano:

1) L'abilitazione già concessa alla società Italsocotec S.p.a. con decreto interministeriale 22 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005, è rinnovata per ulteriori due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2) Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive
BIANCHI

Il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute
FRATELLO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
BATTISTONI

07A07242

DECRETO 25 luglio 2007.

Rinnovo dell'abilitazione alla società CEC - Consorzio europeo certificazione, in Legnano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento adottato con decreto 1º dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai i 3 m^3 secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 22 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la domanda di rinnovo presentata dalla Società CEC - Consorzio europeo certificazione con sede in Legnano (Milano), via Pisacane n. 46;

Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto che la società CEC - Consorzio europeo certificazione dispone di una struttura operativa e di personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Acquisito il favorevole avviso dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro pervenuto con nota 02439 del 20 giugno 2007;

Decretano:

1) L'abilitazione già concessa alla società CEC - Consorzio europeo certificazione con decreto interministeriale 22 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005, è rinnovata per ulteriori due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2) Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
del Ministero delle attività produttive
BIANCHI

Il direttore generale
della prevenzione del Ministero della salute
FRATELLO

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
BATTISTONI

07A07243

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2007.

Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica - Soc. Consortile a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento n. 104/2000 per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori ;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 agosto 2002, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000 e del Regolamento (CE) n. 2318/2001, l'Organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica Italiana - Soc. Consortile a r.l.» con sede a Roma ;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b)* del Regolamento n. 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento medesimo ;

Vista l'istanza in data 15 febbraio 2006 con la quale la suddetta Organizzazione ha comunicato di essere stata posta in liquidazione in data 16 dicembre 2005 con atto per notaio Luigi La Gioia di Roma, avendo cessato la propria attività;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica- Soc. Cons. a r.l.» non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento n. 104/2000, articoli 5 e 6 paragrafo 1 *b)*, il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della «Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica Soc. Consortile a r.l.» con sede a Roma, già concesso con decreto ministeriale del 28 agosto 2002;

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 28 agosto 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A07135

DECRETO 23 luglio 2007.

Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori Ittici di Manfredonia» - Consozio Cooperativo a r.l.», in Manfredonia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento n. 104/2000 per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 6 maggio 2004, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000 e del Regolamento (CE) n. 2318/2001, l'organizzazione di produttori per la pesca di molluschi denominata «Organizzazione dei Produttori dei Prodotti Ittici di Manfredonia» Consorzio cooperativo a r.l. con sede in Manfredonia;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b)* del Regolamento n. 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento medesimo;

Visti i verbali della Capitaneria di porto di Manfredonia in data 5 novembre 2004, 19 maggio 2006 e 20 febbraio 2007, da cui risulta che la suddetta organizzazione non ha iniziato la propria attività venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di Produttori Ittici di Manfredonia» Consorzio cooperativo a r.l.» non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento n. 104/2000, articoli 5 e 6 paragrafo 1 *b)*, il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di Produttori Ittici di Manfredonia» Consorzio cooperativo a r.l.» con sede a Roma, già concesso con decreto ministeriale del 6 maggio 2004.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 6 maggio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A07136

DECRETO 23 luglio 2007.

Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori Molluschicoltori del Compartimento di Pesaro - Soc. consortile a r.l.», in Fano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento n. 104/2000 per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 gennaio 2003, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000 e del Regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1, paragrafo 5), l'organizzazione di produttori per l'alleva-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mento di mitili e molluschi denominata «Organizzazione Produttori Molluschicoltori del Compartimento di Pesaro - Soc. Consortile a r.l. con sede a Fano;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b)* del Regolamento n. 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento medesimo;

Visti il verbale della Capitaneria di porto di Pesaro in data 22 ottobre 2004 e la comunicazione della stessa Capitaneria in data 15 settembre 2005, da cui risulta che la suddetta organizzazione non ha iniziato la propria attività venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di Produttori Molluschicoltori del Compartimento di Pesaro Soc. consoritle a r.l.» non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento n. 104/2000, articoli 5 e 6 paragrafo 1 *b)*, il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di Produttori Molluschicoltori del Compartimento di Pesaro - Soc. consortile a r.l.» con sede a Fano, già concesso con decreto ministeriale del 15 gennaio 2003.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 15 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A07137

DECRETO 26 luglio 2007.

Proroga della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 5 15, concernente il Regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2004, concernente la nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nell'area compresa tra i Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2004, concernente l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.VO. di Ancona, al CO.GE.VO. di Civitanova Marche ed al CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Considerato che a tutt'oggi non si è concluso l'iter giurisdizionale del ricorso inoltrato al Tar Marche dalle 19 imprese con sede in Civitanova Marche attualmente operanti nell'area «B» del Compartimento di Ancona e originariamente aderenti al Consorzio di Ancona con l'esercizio dell'attività nell'ambito dell'intero Compartimento marittimo di Ancona;

Considerati i risultati positivi connessi all'affidamento, in via generale, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi, così come confermati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sotto l'aspetto macro-economico dall'IREPA - Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura di Salerno;

Tenuto conto della disponibilità della risorsa molluschi bivalvi - vongole - nelle acque antistanti le aree geografiche affidate in gestione ai Consorzi di Ancona, San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche così come si desume dal contenuto della nota in data 7 giugno 2007 del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università degli studi di Bologna con sede in Fano da cui emerge, in particolare, che «la situazione generale della risorsa vongole nelle acque antistanti le Marche è discreta, vongole di taglia superiore a quella legale sono presenti in tutti i Compartimenti» e tale situazione, come evidenziato con la medesima nota, è confermata dal responsabile dell'Istituto C.N.R. di Ancona, «sia pure con variazioni locali in relazione a dove ha pescato la flotta negli ultimi mesi»;

Considerato che con la medesima nota sono stati evidenziati i risultati positivi connessi all'affidamento della gestione della risorsa molluschi bivalvi - vongole - ai Consorzi di gestione ivi cosituiti e riconosciuti;

Valutata la necessità di assicurare ulteriormente la gestione razionale della risorsa molluschi nell'area dei Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto e continuare ad offrire alle imprese di pesca delle unità autorizzate al prelievo dei molluschi bivalvi con draga idraulica aventi sede a Civitanova Marche pari opportunità di esercizio dell'attività, evitando il ripetersi delle note turbative registrate nell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico circa le ripercussioni di carattere socio-economico;

Ritenuto opportuno affidare ad un Comitato ad hoc l'incarico specifico di individuare la soluzione ottimale che contemperi le esigenze degli armatori titolari di licenze di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica operanti nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Ancona - Area «A» ed area «B» e di San Benedetto del Tronto;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 19 luglio 2007, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto, così come disciplinato con decreti ministeriali 28 aprile 2004 e 1° luglio 2004, è prorogato fino al 31 ottobre 2007 ai Consorzi ivi istituiti in ciascuna delle aree geografiche di riferimento e, precisamente, al CO.GE.VO. di Ancona e CO.GE.VO. di Civitanova Marche, rispettivamente nelle aree «A» e «B» del Compartimento di Ancona ed al CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto - area «C», corrispondente all'area geografica del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Art. 2.

1. Entro la data del 31 ottobre 2007 sarà posta in essere la soluzione proposta dal Comitato ad hoc, incaricato di individuare la soluzione ottimale che contemperi le esigenze degli armatori titolari di licenze di pesca per l cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica operanti nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Ancona - Area «A» ed area «B» e di San Benedetto del Tronto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A07237

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE — GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 27 luglio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro per l'enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore viti vinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 con il quale al laboratorio Centro per l'enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), piana Gallo n. 50, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 luglio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro per l'enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), piana Gallo n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. 2676/1990/CEE allegato 13, punto 5.2 + Met. OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2006
Acidità volatile	Reg. 2676/1990/CEE allegato 14 + Met. OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2006
Acido sorbico	Reg. 2676/1990/CEE 1 allegato 22, punto 1.1+ Met. OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2006
Anidride solforosa	Reg. 2676/1990/CEE allegato 25 + Met. OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2006
Ceneri	Reg. 2676/1990/CEE allegato 9 + Met. OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2006
Cloruri	Reg. 2676/1990/CEE 17/9/1990 allegato 11 + Met. OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2006
Estratto secco totale	Reg. 2676/1990/CEE allegato 4 + Met. OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2006
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20°C°	Reg. 2676/1990/CEE allegato 1, punto 5.2 + Met. OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2006
Metanolo	Met. OIV MA-F-AS312-03-METHAN - 2006
PH	Reg. 2676/1990/CEE allegato 24 + Met. OIV MA-F-AS313-15-PH 2006
Piombo	Reg 2676/1990/CEE allegato 35 + Met. OIV MA-F-AS322-11-PLOMB 2006
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, punto 2 + Met. OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2006
Solfati	Reg. 2676/1990/CEE allegato 12 + Met. OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2006
Titolo alcolometrico volumico	Reg. 2676/1990/CEE allegato 3, punto 4 C + Met. OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2006
Zuccheri riduttori	Reg. 2676/1990/CEE allegato 5, punto 2.1.2 + Met. OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2006

07A07215

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 27 luglio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Sinergo centro studi, ricerche e servizi - Soc. coop.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 23 giugno 2004 con il quale al laboratorio Sinergo centro studi, ricerche e servizi - Soc. coop., ubicato in Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 luglio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Sinergo centro studi, ricerche e servizi Soc. coop., ubicato in Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Massa volumica a 20° C e densita' relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 par. 5.2
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidita' volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22 par. 2
Acido sorbico (4-300 mg/l)	MIP MA-11 2005 Em. 4 Mod. 3
Alcalinita' delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Analisi sensoriale : test a non a	ISO 8588: 1987
Analisi sensoriale : test a scale	ISO 4121: 2003
Analisi sensoriale : test di classifica a ranghi	ISO 8587: 1988
Analisi sensoriale : test di confronto a coppie	ISO 5495: 1983
Analisi sensoriale : test duo trio	ISO 10399: 2004
Analisi sensoriale : test triangolare	ISO 4120: 2004
Analisi sensoriale descrittiva: profilo sensoriale	ISO 13299: 2003
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par.2.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Determinazione simultanea di: titolo alcolometrico volumico zuccheri (glucosio + fruttosio) estratto secco totale estratto secco netto acidita' totale ph acidita' volatile campi di misura: titolo alcolometrico volumico: da 0,5 a 15 %vol zuccheri (glucosio + fruttosio) : da 1 a 200 g/l estratto secco totale: da 13 a 225 g/l estratto secco netto: da 13 a 40 g/l acidita' totale: da 3,5 a 8 g/l ph: da 2,9 a 4,00 acidita' volatile: da 0,10 a 1,00	MIP MA135 (2007) Em.4 Mod.4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Glucosio/Fruttosio (1-200 g/l)	MIP MA-02 2005 Em. 4 Mod. 4
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03- METHAN 2005 par.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio (0,50-70 g/l)	MIP MA-02 2005 Em. 4 Mod. 4
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 par.3
Solfati	DM 12,03,86 metodo XVI- G.U. S.O. n. 161 del 14-07-1986

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sovrappressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 par. 3 + Reg.CE 1293/2005 allegato 37bis
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par. 5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolumetrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par.5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis + MIP MA-02 2005 Em.4 Mod.4 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2 p.to 3 + DPR n°162 12/02/1965 S.O.GU n° 73- 23/03/1965 art.1

07A07216

DECRETO 3 agosto 2007.

Modifica dell'articolo 5 del decreto 4 giugno 2007 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Felino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto, che concede, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dello stesso, un periodo di adattamento di anni due, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana avvenuta il 21 giugno 2007, durante il quale potrà essere utilizzata la denominazione «Salame tipo Felino» dalle imprese che abbiano legalmente commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino»;

Vista l'istanza del 23 luglio 2007, con la quale la Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, strada Gherbella n. 320, ha chiesto l'estensione del suddetto periodo di adattamento anche alle aziende che abbiano utilizzato continuamente, anche in alternativa, l'indicazione «Salame Felino» o «Salame tipo Felino» nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino»;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto, in accoglimento della suddetta istanza;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 è così modificato: «in deroga all'art. 2 del decreto è concesso un periodo di anni due, a decorrere dal 21 giugno 2007, durante il quale potranno essere utilizzate le indicazioni "Salame Felino" o "Salame tipo Felino" dalle imprese per le quali si è realizzata la condizione di cui in premesse».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

07A07301

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 3 agosto 2007.

Modifica dell'articolo 2 del decreto 5 luglio 2007 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Coppa di Parma» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007 con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Coppa di Parma»;

Visto in particolare l'art. 2 del succitato decreto 5 luglio 2007, che riserva la denominazione «Coppa di Parma» al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso con nota numero 3996 del 3 maggio 2007 all'organismo comunitario competente;

Vista l'istanza del 30 luglio 2007, con la quale l'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA., ha chiesto che venga previsto un periodo di adattamento di due anni per quelle imprese che abbiano legalmente e continuativamente utilizzato le denominazioni «Coppa Parma» o «Coppa tipo Parma» nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del sopra citato decreto di protezione nazionale transitoria;

Ritenuto che tale periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto anche nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto, in accoglimento della suddetta istanza;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007 è così modificato:

1. La denominazione «Coppa di Parma» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 3996 del 3 maggio 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it.

2. Per le motivazioni di cui in premesse, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è concesso un periodo di adattamento di due anni, a decorrere dal 17 luglio 2007, data di pubblicazione del decreto di protezione transitoria del 5 luglio 2007, durante il quale potranno essere utilizzate le denominazioni «Coppa Parma» o «Coppa tipo Parma», da quelle imprese per le quali si è realizzata la condizione di cui in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

07A07302

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. **64.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche alle circolari n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'Artigiancassa s.p.a.
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle confederazioni artigiane
A Cassa Depositi e Prestiti SpA

Le disposizioni esplicative sulle nuove modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, stabilite dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, sono state emanate, com'è noto, con le circolari n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006, riferite, rispettivamente, ai settori «industria», «turismo» e «commercio» e alle imprese artigiane.

In relazione a talune osservazioni che le associazioni di categoria interessate hanno fatto pervenire a questo Ministero, in merito ad alcune disposizioni normative riguardanti gli adempimenti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concernenti la documentazione di spesa da allegare alle richieste di erogazione delle agevolazioni, si ravvisa l'opportunità di conciliare l'efficacia dei controlli che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati con le esigenze di celerità del procedimento agevolativo.

Pertanto alle predette circolari sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Alla fine del punto 7.4, lettera *d)* di entrambe le circolari sopra richiamate è aggiunto quanto segue: «La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento è richiesta per i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a € 50.000, fermo restando l'obbligo per le imprese di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta dei soggetti abilitati a svolgere i controlli. Nei casi in cui i bilanci dell'impresa beneficiaria siano certificati da società di revisione e, contemporaneamente, l'impresa utilizzi sistemi di pagamento telematici che attuano protocolli informatici standard riconosciuti dal sistema bancario e adotti un sistema contabile informatico che garantisca la tracciabilità dei dati, l'impresa può presentare alla banca concessionaria, in luogo della documentazione comprovante il pagamento, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente, ovvero, negli altri casi, dal revisore contabile o dalla società di revisione che esercitano il controllo contabile sulla società ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile. Tale dichiarazione dovrà riportare, per ciascun titolo di spesa di importo imponibile pari almeno a € 50.000, gli elementi identificativi del titolo di spesa, l'importo pagato e la data del pagamento, nonché attestare che il sistema contabile informatico utilizzato dall'impresa garantisce la tracciabilità dei dati. Alla dichiarazione dovranno essere allegate specifiche dichiarazioni delle banche con le quali l'impresa attua i pagamenti per via telematica, attestanti che il sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.».

Al punto 3.13, secondo capoverso della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 al punto 3.5, secondo capoverso della circolare n. 946068 del 7 aprile 2006:

dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente ai beni maggiormente rilevanti e comunque di costo unitario almeno pari a € 10.000 da inserire nell'elenco citato in precedenza,»;

alla fine del capoverso è aggiunto quanto segue: «Si precisa che le tipologie di documenti sopra indicate ai fini della dimostrazione del requisito nuovo di fabbrica, sono da intendersi anche alternative l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali il requisito è attestato dai produttori dei beni; le dichiarazioni rese da soggetti diversi dai produttori (concessionari e/o rivenditori), possono invece essere prodotte con riferimento a non più del 30% del valore complessivo dei beni inseriti nell'elenco citato in precedenza».

Al punto 8.1, secondo capoverso, della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, dopo le parole «unitamente alla documentazione di spesa» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente punto 7.4».

Roma, 2 agosto 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

07A07300

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARE 6 agosto 2007, n. **0023958.**

Indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Ai costruttori di autovetture

All'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

All'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Alla Federazione Associazioni Italiane Concessionari Produzione Automotoristica

Alla Confindustria

All'Unioncamere

I costruttori di autovetture sono tenuti, ai sensi della normativa indicata in oggetto, a fornire al Ministero dello sviluppo economico entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003 n. 84.

Tali informazioni consistono:

a) nella elencazione di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati e commercializzati in Italia su base annuale;

b) nella indicazione, per ogni modello, del:

1) tipo di carburante;

2) valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante;

3) valore numerico corrispondente alle emissioni specifiche ufficiali di CO_2.

Ai fini della trasmissione, per l'anno 2007, dei dati sopra indicati, i soggetti citati in indirizzo sono tenuti a fornirli in via telematica entro il 30 settembre 2007 al seguente indirizzo:

infoco2@sviluppoeconomico.gov.it

A tal fine si potrà utilizzare un foglio elettronico in ambiente windows, come quello riportato, a titolo esemplificativo, in allegato.

I dati riportati indicheranno:

a) la casa costruttrice;

b) il tipo di carburante;

c) il modello commerciale dal quale devono risultare:

1) le relative varianti di carrozzeria (individuando almeno le seguenti: berlina, station wagon, coupé, cabriolet, spyder, 4×4, monovolume);

2) il tipo di cambio (se diverso da quello manuale);

3) il numero di porte (ad esempio 3P, 5P);

d) la cilindrata dell'autovettura;

e) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo urbano);

f) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo extraurbano);

g) il valore del consumo ufficiale di carburante (misto);

h) il valore di emissione di CO_2 espresso in grammi per chilometro.

Si richiama l'attenzione dei soggetti obbligati alla fornitura dei dati che detta trasmissione potrà essere effettuata anche tramite l'invio delle informazioni alle rispettive associazioni di categoria le quali, a loro volta, si impegneranno ad inoltrare i dati al Ministero dello sviluppo economico entro il citato termine del 30 settembre 2007.

Copia cartacea dei dati trasmessi al predetto indirizzo e-mail dovrà essere comunque inviata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Al fine di rendere una corretta informazione al consumatore si richiama altresì l'attenzione dei responsabili dei punti vendita sull'osservanza delle indicazioni contenute nel sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2003, relativamente all'apposizione su ciascun modello di autovettura dell'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO_2 in conformità ai requisiti di cui all'allegato I; all'esposizione del manifesto o di uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO_2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite il punto vendita, di cui all'allegato III come modificato dal decreto Ministero attività produttive del 6 aprile 2005 nonché alla presentazione, nel materiale promozionale, dei dati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO_2, come indicato nell'allegato relativo all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2003.

Roma, 6 agosto 2007

Il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
LIROSI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Casa costruttrice

Tipo carburante

Modello	Cilindrata	Consumi (l/100 Km)			Emissioni CO2
		Urbano	Extra	Misto	

07A07494

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. (Avviso n. 1).

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità emana il seguente avviso per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

1. PREMESSA.

Le mutilazioni genitali femminili (di seguito: «MGF») sono espressamente vietate in Italia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità (di seguito: «Dipartimento»), in virtù dell'art. 2 della legge 7 del 9 gennaio 2006 «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile» promuove e sostiene il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle MGF.

Le MGF rappresentano un fenomeno complesso. Nell'elaborare strategie di prevenzione e contrasto efficaci occorre:

trattare il fenomeno nell'ottica più generale della tutela dei diritti umani con particolare attenzione ad una dimensione di genere;

considerare che l'influenza socio-culturale del mondo maschile è decisiva nel determinare l'approccio familiare e della comunità alla prevenzione delle MGF;

considerare che le azioni sono tanto più efficaci quanto più è amplia la rete nazionale ed internazionale che si riesce a costituire.

Il presente avviso intende finanziare i migliori progetti per la prevenzione e il contrasto delle MGF, secondo le modalità e le condizioni di seguito descritte.

2. OGGETTO DELL'AVVISO.

Costituisce oggetto del presente avviso il finanziamento di progetti e attività volti a prevenire e contrastare le MGF nell'ambito delle seguenti macroaree:

a) progetti di ricerca-azione;

b) campagne informative e di sensibilizzazione;

c) corsi di formazione e aggiornamento.

Si forniscono di seguito informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei progetti e delle attività nelle diverse macroaree.

a) Progetti ricerca-azione.

Tali progetti devono avere l'obiettivo di studiare il fenomeno sul territorio di riferimento, al fine di proporre modalità di intervento più efficaci per la prevenzione ed il contrasto delle MGF attraverso:

lo studio dell'incidenza delle MGF sul territorio e della situazione socio-economica e culturale delle donne e delle famiglie provenienti dai paesi a rischio;

la verifica della conoscenza da parte degli educatori, degli operatori sociali e sanitari del fenomeno delle MGF;

l'analisi di fattibilità per l'istituzione e/o il rafforzamento di tavoli tecnici locali finalizzati allo scambio di informazioni, il monitoraggio degli interventi e la valutazione dell'impatto delle azioni di formazione e di sensibilizzazione promosse sul territorio;

l'analisi di fattibilità per la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati finalizzate alla promozione dei diritti delle donne e in particolare al contrasto delle MGF.

Risultati attesi:

mappatura dei rischi e della dimensione del fenomeno;

analisi dei bisogni di formazione ad aggiornamento di leaders di comunità, operatori sociali e sanitari, insegnanti e formatori in contatto con le comunità provenienti da paesi a rischio;

proposta di strategia di intervento innovativa sul territorio per:

agire sui processi di cambiamento culturale dei migranti provenienti dai paesi a rischio, con particolare riguardo ai diritti delle donne;

sensibilizzare la popolazione locale al fine di contrastare i pregiudizi e gli stereotipi che riguardano le MGF.

b) Campagne informative e di sensibilizzazione.

Tali progetti hanno lo scopo di realizzare campagne per il contrasto e la prevenzione delle MGF che prevedano anche la produzione e la diffusione di materiale informativo nei luoghi abitualmente frequentati da cittadini e immigrati provenienti da paesi a rischio MGF.

I materiali utilizzati o prodotti dovranno essere concordati e approvati formalmente dal Dipartimento ai fini della diffusione.

Tutti i progetti dovranno prevedere «la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle comunità di immigrati provenienti dai paesi dove sono praticate le MGF» [art. 3 lettera *b)* legge 9 gennaio 2006 n. 7].

La partecipazione di almeno uno dei soggetti appartenenti alle categorie sopraccitate è condizione di ammissibilità del progetto.

La presenza, nel medesimo progetto, di più soggetti appartenenti a diverse categorie verrà positivamente considerata in sede di valutazione.

Le campagne informative e di sensibilizzazione possono essere di tre tipi:

1. Campagne rivolte ai nuovi migranti (donne e uomini): informazione, sensibilizzazione sui rischi delle MGF e sui diritti delle donne e delle bambine.

Il progetto dovrà prevedere cumulativamente:

la produzione di strumenti di informazione e sensibilizzazione sul tema, con linguaggio semplice ed in più lingue, che faccia inoltre conoscere la legislazione italiana ed internazionale in materia di contrasto delle MGF e promuova i diritti delle donne e delle bambine;

la realizzazione di campagne di informazione che coinvolgano direttamente i migranti e i richiedenti asilo appena arrivati sul territorio provenienti dai paesi a rischio MGF, compresi gli ospiti dei centri di identificazione, dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nonché le vittime di tratta inserite nei programmi di protezione sociale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Campagne rivolte ai migranti (donne e uomini) già residenti in Italia: informazione, sensibilizzazione sui rischi delle MGF e sui diritti delle donne e delle bambine.

Il progetto dovrà prevedere cumulativamente:

la produzione di strumenti di informazione e sensibilizzazione sul tema, con linguaggio semplice ed in più lingue, che faccia inoltre conoscere la legislazione italiana ed internazionale in materia di contrasto delle MGF e promuova i diritti delle donne e delle bambine;

la progettazione e la realizzazione di strumenti di comunicazione e sensibilizzazione idonei ad agire sui processi di cambiamento socio-culturali delle comunità a rischio con particolare riguardo al rispetto dei diritti umani, compreso il diritto alle varie forme ed espressioni culturali, anche attraverso il coinvolgimento dei media (stampa, radio, televisione, internet) promossi, gestiti o che vedono la partecipazione di cittadini migranti provenienti dai paesi a rischio.

3. Realizzazione e/o diffusione di prodotti artistici ed audiovisivi (spettacoli teatrali, video, mostre, laboratori nelle scuole di insegnamento dell'italiano ad adulti) coinvolgendo le comunità a rischio e/o gli artisti che provengono dai paesi in cui le MGF sono ancora praticate.

c) Corsi di formazione e aggiornamento.

Il progetto dovrà prevedere cumulativamente o alternativamente:

1) l'aggiornamento e la specializzazione di mediatrici e mediatori culturali sulla tutela dei diritti umani delle donne e delle bambine, in particolare appartenenti alle comunità provenienti dai paesi a rischio MGF, e sugli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano;

2) la formazione e la sensibilizzazione nelle scuole attraverso:

l'organizzazione, nell'ambito dell'aggiornamento dei docenti, di corsi specifici in collaborazione con organizzazioni sanitarie competenti e associazioni impegnate sui diritti umani delle donne e delle bambine, in particolare appartenenti alle comunità a rischio MGF, e sugli strumenti di tutela;

l'aggiornamento del personale docente delle scuole di alfabetizzazione e di insegnamento della lingua italiana ad adolescenti ed adulti;

l'inserimento dell'educazione ai diritti delle donne ed in particolare alla loro salute all'interno delle attività già esistenti dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e dei corsi di lingua e di informazione professionale rivolti ai migranti provenienti dai paesi a rischio.

Tutti i progetti e le attività di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* devono esplicitamente indicare le aree territoriali di riferimento e quantificare, a pena di inammissibilità della candidatura, la numerosità nell'area dei destinatari finali del progetto, sulla base di dati o stime attendibili.

3. RISORSE PROGRAMMATE.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di € 4.000.000 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 7 del 9 gennaio 2007.

Le risorse a disposizione sono così ripartite per le aree tematiche individuate al punto precedente:

a) ricerche-azioni: € 800.000;

b) campagne informative e di sensibilizzazione: € 1.200.000;

c) corsi di formazione e aggiornamento: € 2.000.000.

Il finanziamento massimo ammissibile, per ciascuna area, è il seguente:

a) € 130.000;

b) € 200.000;

c) € 300.000.

Detti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità ed è possibile presentare progetti che prevedono un costo complessivo superiore, richiedendo solo il finanziamento di una quota parte, con l'onere di attestare con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente.

4. SOGGETTI PROPONENTI.

Sono ammessi tra i soggetti proponenti le regioni, gli enti locali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli organismi del terzo settore legalmente costituiti ai sensi della vigente normativa, non aventi scopo di lucro, che abbiano tra le proprie finalità la tutela della salute o dei diritti dei migranti, nella fattispecie:

associazioni di promozione sociale;

società cooperative sociali;

organizzazioni di volontariato;

fondazioni;

organizzazioni non governative;

altri enti di carattere privato senza scopo di lucro, costituiti nella forma di ONLUS;

forme di partenariato locale che abbiano tra le proprie finalità la tutela della salute e dei diritti dei migranti.

Detti soggetti possono a loro volta proporsi anche sotto forma consortile. Possono inoltre essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti pubblici.

A pena di inammissibilità, i soggetti proponenti devono avere sede legale e/o operativa in Italia e impegnarsi a realizzare il proprio intervento nell'ambito del territorio nazionale.

Il soggetto proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato. Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

Ogni soggetto proponente, anche quando parte di un consorzio, potrà presentare un solo progetto per ognuna delle macroaree di cui al punto 2 del presente avviso.

I progetti presentati dal medesimo proponente in più macroaree e correlati tra loro saranno valutati positivamente.

5. DURATA DEI PROGETTI.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 20 mesi a decorrere dalla data dell'atto di concessione del finanziamento. La durata dei progetti non potrà in ogni caso superare il 30 settembre 2009.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

I soggetti proponenti dovranno descrivere dettagliatamente la loro proposta progettuale specificando, inoltre, le modalità di realizzazione, le spese stimate necessarie e le relative fonti di finanziamento; assieme al progetto dovrà essere compilata la domanda di candidatura (allegato 1) e il formulario sintetico per la presentazione del progetto (allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

L'avviso e gli allegati sono scaricabili dal sito del Dipartimento www.pariopportunita.gov.it

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I soggetti proponenti dovranno inoltre inviare la seguente documentazione:

certificato, atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente, esclusi le regioni, gli enti locali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;

piano economico-finanziario, redatto in forma analitica, con il dettaglio delle tipologie di costo inclusa la quantificazione dei costi gestionali che non possono superare il 10% dei costi totali del progetto. Nel totale devono essere indicate le fonti di cofinanziamento inclusi i contributi eventualmente richiesti ad altri soggetti.

Il progetto, i relativi allegati e la documentazione a corredo, dovranno pervenire in un plico chiuso (un originale e due copie integrali) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Avviso n.1 per la prevenzione e il contrasto delle MGF», con la dicitura «Non aprire».

Tale plico dovrà pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

7. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata precedentemente alla valutazione degli stessi.

I progetti saranno ritenuti inammissibili se:

non pervenuti almeno entro la data di scadenza dell'avviso;

non corredati dagli appositi formulari allegati e dalla domanda di candidatura con documentazione di supporto;

non coerenti con le finalità dell'avviso;

non completi delle informazioni richieste;

presentati da soggetti proponenti diversi da quelli indicati al punto 4 del presente avviso;

con una richiesta di finanziamento superiore ai massimali di cui al punto 3.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura della commissione di valutazione di cui al punto successivo. Le domande ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione da parte della citata commissione.

La Commissione di valutazione si riserva il diritto di dichiarare inammissibile ogni progetto a carattere offensivo e/o discriminatorio.

8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

Per la valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà istituita una apposita Commissione.

I progetti ammessi saranno valutati in base alla loro qualità e coerenza con le finalità richieste, secondo i seguenti punteggi, validi per ogni macro-area:

Area 1 - Capacità finanziaria ed operativa: punti da 0 a 15.

Si terrà conto della capacità organizzativa, operativa e finanziaria del proponente assicurandosi che egli:

disponga di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività per il periodo d'attuazione dell'azione e, ove previsto, di partecipare al suo co-finanziamento;

disponga delle competenze e qualifiche professionali richieste per amministrare e gestire i fondi allocati.

Area 2 - Pertinenza e coerenza: punti da 0 a 25.

Al fine di selezionare i progetti che garantiscano al meglio il raggiungimento degli obiettivi e le priorità del presente avviso, qualità ed efficacia, si terrà conto del numero di interventi e delle motivazioni poste a fondamento, della pertinenza delle azioni in riferimento alla popolazione destinataria ed alla distribuzione dei ruoli attribuiti a ciascun partner coinvolto.

Area 3 - Impatto ed incidenza dell'intervento: punti da 0 a 25.

Si terrà conto della diffusione, visibilità ed incidenza dell'intervento attraverso l'analisi della qualità ed ampiezza del partenariato (coinvolgimento di istituzioni, associazioni, comunità, leader e rappresentanti delle popolazione provenienti dai paesi a rischio di MGF) nonché del piano per la visibilità e pubblicizzazione delle azioni previste e dei risultati ottenuti.

Area 4 - Qualità della proposta tecnica e delle competenze e qualifiche professionali del personale proposto per la realizzazione dell'azione: punti da 0 a 25.

Verranno esaminate, in particolare, la qualità della proposta tecnica (obiettivi, metodologia, risultati attesi), la disponibilità di personale (coordinatore, esperti, operatori, ecc.) in possesso di adeguata professionalità e competenza, l'innovatività del progetto rispetto al territorio di riferimento; si terrà conto, inoltre, della previsione di forme di collegamento, tecnico e scientifico, e di scambio con organizzazioni ed esperienze simili e affini a livello europeo ed internazionale.

Area 5 - Rapporto costi/benefici: punti da 0 a 10.

Coerenza dei costi previsti con gli obiettivi, l'incidenza dell'intervento, i risultati attesi.

La commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi informativi dai soggetti proponenti.

I finanziamenti saranno assegnati in base alla graduatoria determinata in virtù dei criteri di valutazione indicati, fino ad esaurimento dei fondi rispettivamente destinati alle singole macroaree così come indicato al punto 3 del presente avviso.

A parità di punteggio ottenuto, prevarrà comunque il soggetto proponente che ha per primo presentato la domanda di candidatura.

Non saranno in ogni caso finanziati i progetti che abbiano ricevuto un punteggio complessivo inferiore a 65/100.

Il contributo verrà assegnato in due tranche: la prima a titolo di anticipo, pari al 50% del totale, e dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa; il restante 50% verrà erogato a saldo, in seguito alla presentazione della relazione delle attività correttamente realizzate, alla verifica da parte del Dipartimento ed al controllo contabile della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

9. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nel disciplinare d'oneri contenuto nell'atto di concessione di finanziamento adottato dal Dipartimento. Le attività dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla firma della concessione di cui sopra.

I proponenti dei progetti nelle macro-aree 2 e 3 (campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione-aggiornamento) dovranno garantire l'acquisizione di tutti i diritti necessari per l'utilizzo di filmati, testi, immagini, suoni, ecc., sollevando il Dipartimento diritti e pari opportunità da qualsiasi responsabilità riguardo ai diritti di pubblicazione e di utilizzo del materiale indicato.

10. ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE.

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ai seguenti recapiti: fax 06 6779 2471, e-mail mgf ddpo@palazzochigi.it

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO N.1 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE

DOMANDA DI CANDIDATURA

LA PRESENTE DOMANDA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

Domanda N°: *(Spazio riservato al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità)*	

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di consorzio):

Il sottoscritto (nome e cognome): ______________________________

In qualità di legale rappresentante di (ragione sociale):______________________________

Natura giuridica:______________________________

Sede legale:______________________________

Codice fiscale______________________________

Chiede

di essere ammesso all'avviso pubblico indicato in oggetto.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto come identificato nella parte I e che

Dichiara altresì che il progetto verrà realizzato nell'ambito del territorio nazionale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE I
IDENTIFICAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE

Macroarea di riferimento *(barrare l'area di intervento)*	☐ a) Ricerche e azioni ☐ b) Campagne informative e di sensibilizzazione ☐ c) Formazione e aggiornamento

Titolo del progetto

Durata del progetto
(Indicare la durata complessiva del progetto, dalla fase di programmazione a quella finale delle attività)

Durata complessiva delle attività in mesi: ______________________________

Ambito territoriale di riferimento del progetto
(Indicare in quale parte del territorio nazionale si svolge il progetto)

Costo del progetto:
(Indicare, nel caso in cui si chieda un finanziamento parziale del progetto, eventuali ulteriori fondi e la provenienza di tali fondi)

Totale € ____________

Di cui:

€_________________ richiesti a valere sulle risorse statali di cui al presente avviso

€_________________ con _______________________________________

____

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE II.
IL SOGGETTO PROPONENTE

(Nell'ipotesi di consorzio questa parte deve essere presentata da ciascun componente del consorzio)

A. PROFILO DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA DOMANDA

Ragione sociale		
Natura giuridica		
Indirizzo		
Codice fiscale		
Telefono		Fax
E-mail		

Rappresentante legale	
Responsabile progetto (*se persona diversa dal rappresentante legale)*	
Telefono	Fax
e mail	

B. PRESENTAZIONE SOGGETTO PROPONENTE

Finalità statutarie
Esperienze maturate negli ambiti oggetto del presente avviso
Area territoriale di riferimento

Firma del Legale rappresentante
autenticata nei termini della legge

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO N.1 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

IL PRESENTE FORMULARIO E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATO. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

PARTE I
DATI GENERALI DEL PROGETTO

Macroarea di riferimento *(barrare l'area di intervento)*	☐ A. Ricerche e azioni ☐ B. Campagne informative e di sensibilizzazione ☐ C. Formazione e aggiornamento

Titolo del progetto

Durata del progetto
(indicare la data di inizio e di fine del progetto)

Sommario del progetto
(Descrizione riassuntiva delle caratteristiche del progetto. Max 20 righe)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE II
COMPETENZE E CAPACITA' ORGANIZZATIVA

Personale complessivamente necessario per lo svolgimento del progetto:

	Ruolo	Livello e tipologia formazione (diploma; laurea…)	Anni di esperienza maturati negli ambiti oggetto del presente avviso	Tipologia Contratto

Descrizione delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione alle attività progettuali
(max 10 righe)

Forme di partenariato e collaborazione con altri soggetti
(Indicazione delle eventuali forme di partenariato previste per l'attuazione del progetto. Descrivere per ciascun partner competenze e ruolo svolto)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE III
IMPATTO DEL PROGETTO SUL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Dimensione territoriale del progetto

Indicatore di impatto
(quantificazione dell'incidenza sul territorio di riferimento di comunità provenienti dai paesi a rischio MGF, con indicazione esplicita delle stime o delle fonti di rilevazione utilizzate)

PARTE IV
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Descrizione del progetto
(descrizione dettagliata del progetto: obiettivi, metodologia, modalità di monitoraggio)

Contesto di riferimento del progetto
(analisi del contesto in cui si inserisce il progetto)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Destinatari del progetto
(indicazione e quantificazione dei destinatari del progetto e delle modalità di individuazione degli stessi)

Attività ed azioni tramite le quali si svolge il progetto
(descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che s'intende realizzare, con indicazione dei tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi)

Risorse necessarie
(descrizione del piano delle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto, in termini di risorse umane, eventuali tipologie di beni strumentali, materiali, know how, etc utili allo sviluppo del progetto)

Risultati finali attesi
(descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto)

Trasferibilità dei risultati
(indicare il grado di trasferibilità atteso per il progetto; delle modalità, utilità e costi con cui il progetto potrà essere trasferito sul territorio nazionale; nonché degli elementi di replicabilità e di promozione di buone prassi)

07A07299

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Chiesa della Vergine SS.ma del Rosario di Pompei», in Ascoli Satriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 luglio 2007, viene estinta la «Chiesa della Vergine SS.ma del Rosario di Pompei», con sede in Ascoli Satriano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano e alla Congregazione delle Suore Domenicane del SS.Sacramento, con sede in Ascoli Satriano (Foggia).

07A07236

Riconoscimento civile della personalità giuridica della «Fraternità Missionaria Verbum Dei», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 luglio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Fraternità Missionaria Verbum Dei», con sede in Roma.

07A07140

Riconoscimento civile della personalità giuridica della parrocchia «Beata Teresa di Calcutta», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 luglio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «Beta Teresa di Calcutta», con sede in Roma.

07A07141

Riconoscimento civile della personalità giuridica della «Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 luglio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi», con sede in Roma.

07A07142

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente il provvedimento n. 249 del 16 novembre 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Gonazon».

Nella parte del provvedimento n. 249 del 16 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2006 alla voce:

Titolare A.I.C.: Merial S.a.S. - Lione Francia.

Confezioni autorizzate: EU1210310401001,

è da intendersi:

Titolare A.I.C.: Intervet International BV - Olanda.

Confezioni autorizzate: EU/2/03/040/001.

07A07304

Comunicato di rettifica concernente il provvedimento n. 172 del 3 agosto 2005, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Dexdomitor 0.5 mg/ml».

Nella parte del provvedimento n. 172 del 3 agosto 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 2005 alla voce:

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Orion Pharma Turku, Finland.

Confezioni autorizzate: EU/2/97/004/011,

è da intendersi:

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Orionintie 1 Espoo Finland.

Confezioni autorizzate: EU/2/02/033/001.

07A07305

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, ad alcuni organismi.

Con decreti del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

E.L.T.I. S.r.l.	Via A. Bargoni, 8	Roma
IMQ S.p.a.	Via Quintiliano, 43	Milano
ITALSOCOTEC S.p.a.	P.zza Stia, 8	Roma
Veneta Engineering S.r.l.	Via Lovanio, 8/10	Verona
ECOTECH S.r.l.	Via Mario Bochi, 6	Ponte San Giovanni (Perugia)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data 24 luglio 2007.

07A07187

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «ENI Servizi S.p.a.», in San Donato Milanese.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 24 luglio 2007, l'organismo «ENI Servizi S.p.a.» - via E. Vanoni, 1 - San Donato Milanese (Milano) è rinnovata l'autorizzazione a verificare la conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi, per gli impianti gestiti dal Gruppo ENI S.p.a., secondo le procedure di valutazione della conformità di cui ai Moduli A1, C1, F e G di cui all'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A07188

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glucagen».

Estratto provvedimento UPC/II/3194 del 18 luglio 2007

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof + sir. solv.;

027489020/M - 1 flac. liof 1 mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo nordisk A/S;

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche dell'acqua sterilizzata per preparazioni iniettabili.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix».

Estratto provvedimento UPC/II/3196 del 18 luglio 2007

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito per l'esecuzione dei test in vitro dei lotti: Glaxo Smith Kline Biological S.A.-Parc de la Noire Epine - 20 Rue Fleming 1300 Wavre, Belgio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Typherix»

Estratto provvedimento UPC/II/3197 del 18 luglio 2007

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0289/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito per l'esecuzione dei test in vitro dei lotti: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.- Parc de la Noire Epine-20 Rue Fleming - 13000 Wavre, Belgio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Botox».

Estratto provvedimento UPC/II/3209 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: BOTOX.

Confezione: 034883013/M - 1 flacone 100 UI polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Allergan pharmaceuticals Ireland;

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0113/001/II/039, IE/H/0113/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 6.3, 6.4, 6.6 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07178

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Approvazione del Piano di bacino e stralcio per l'assetto idrogeologico - Aggiornamento 2007

Con deliberazione n. 12 del 20 luglio 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di bacino della Basilicata ha approvato l'aggiornamento 2007 del Piano di bacino, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico riguardante le fasce di pertinenza fluviale del fiume Cavone, le aree di versante dei comuni di Acerenza, Corleto Perticara, Francavilla in Sinni, Genzano di Lucania, Latronico, Lauria, Maratea, Miglionico, Nemoli, Pisticci, Potenza, San Severino Lucano, Stigliano, Trecchina, Tricarico, Tursi, Vaglio, Viaggiano e l'adeguamento e l'integrazione della normativa di attuazione.

Le nuove disposizioni del PAI, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi del comma 4, art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiornamento 2007 del Piano stralcio può essere consultato sul sito www.adb.basilicata.it

07A07143

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Digital Piccola soc. coop. a r.l.», in Cividale del Friuli, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1770 del 20 luglio 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Digital Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cividale del Friuli, costituita il 20 novembre 2001, per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Bonfini, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

07A07144

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Nomina del conservatore del Registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 264 del 9 luglio 2007 ha nominato il dott. Mauro Sfreddo, conservatore del registro delle imprese di Vicenza ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

07A07224

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-187) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00